

Bruxelles, 12 giugno 2026  
(OR. en)

10423/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0419(COD)

---

---

ECOFIN 805  
FISC 217  
UD 176  
ENV 706  
CLIMA 317  
CODEC 1146

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio  
Destinatario: Delegazioni  
Oggetto: Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che  
modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda l'estensione del  
suo ambito di applicazione alle merci a valle e le misure antielusione  
- Orientamento generale

---

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale sul progetto di regolamento in  
oggetto, raggiunto nella sessione del Consiglio "Economia e finanza" del 12 giugno 2026.

## PROGETTO DI

### REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda l'estensione del suo ambito di applicazione alle merci a valle e le misure antielusione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> GU C , , pag. .

<sup>2</sup> GU C , , pag. .

- (1) Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> è stato inizialmente concepito con un ambito di applicazione limitato, che copre le merci più esposte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e a più alta intensità di carbonio. L'ambito di applicazione di tale regolamento dovrebbe essere gradualmente esteso ai prodotti a valle della catena del valore delle merci elencate nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) Nella sua comunicazione dal titolo "Piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia"<sup>4</sup>, la Commissione ha stabilito l'obiettivo di estendere l'ambito di applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("CBAM") a determinati prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio, nonché di affrontare il rischio di elusione e di pratiche che potrebbero compromettere gli obiettivi del CBAM, compreso il reindirizzamento da parte di paesi terzi di merci a bassa intensità di emissioni verso il mercato dell'Unione in assenza di sforzi per decarbonizzare la totalità della loro produzione.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj>).

<sup>4</sup> Comunicazione: "Un piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia" ([COM\(2025\) 125 final](#)) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52025DC0085>.

- (3) Poiché il CBAM mira a incentivare la riduzione delle emissioni dei gestori nei paesi terzi, l'Unione si impegna a collaborare con i paesi a basso e medio reddito per la decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere, e a sostenerli in questo percorso, nel quadro della dimensione esterna del Green Deal europeo<sup>5</sup> e in linea con l'accordo di Parigi<sup>6</sup>. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere, attraverso il bilancio dell'Unione, tali paesi, in particolare i PMS, al fine di contribuire ad assicurare il loro adeguamento agli obblighi di cui al presente regolamento. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e le azioni di adattamento in tali paesi, anche nei loro sforzi per la decarbonizzazione e la trasformazione delle loro industrie, entro il massimale del quadro finanziario pluriennale e del sostegno finanziario fornito dall'Unione ai finanziamenti internazionali per il clima. Ciò è ulteriormente rafforzato nella visione dell'UE in materia di clima ed energia su scala mondiale<sup>7</sup>, secondo la quale l'UE si impegnerà in modo proattivo con i partner per garantire una migliore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE. Mentre il CBAM entra gradualmente in applicazione, l'Unione intende rafforzare i partenariati e sostenere sforzi più ampi di mitigazione dei cambiamenti climatici, anche fornendo sostegno finanziario agli sforzi di decarbonizzazione dei paesi.
- (4) Al momento dell'integrazione del regolamento (UE) 2023/956 nell'accordo SEE, gli Stati EFTA che applicano il CBAM non dovrebbero essere considerati paesi terzi ai fini del presente regolamento e dovrebbero essere rimossi dall'allegato III. Verrebbe creata una zona CBAM comune in cui la soglia a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956 diventerebbe applicabile congiuntamente all'importazione nell'Unione e nei territori doganali degli Stati EFTA che applicano il CBAM.

---

<sup>5</sup> Comunicazione: "Il Green Deal europeo" ([COM/2019/640 final](#)).

<sup>6</sup> GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

<sup>7</sup> Comunicazione congiunta: Visione dell'UE in materia di clima ed energia su scala mondiale: consolidare il ruolo competitivo dell'Europa nei mercati mondiali e accelerare la transizione pulita ([JOIN\(2025\) 25 final](#)).

- (5) Al momento dell'integrazione del regolamento (UE) 2023/956 nell'accordo SEE, tale regolamento dovrebbe applicarsi ai prodotti trasformati a partire dalle merci elencate nell'allegato I originari di un paese terzo risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, qualora siano riesportati nel territorio doganale di uno Stato EFTA che ha integrato il CBAM, a condizione che siano importati in uno di tali territori doganali. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire condizioni dettagliate per l'applicazione del CBAM a tali merci.
- (6) Al momento dell'integrazione del regolamento (UE) 2023/956 nell'accordo SEE, è opportuno chiarire che tale regolamento non si applica alle merci precedentemente immesse in libera pratica nel territorio doganale degli Stati EFTA che hanno integrato il CBAM, a condizione che il dichiarante doganale indichi nella successiva dichiarazione doganale che le merci sono state precedentemente immesse in libera pratica nel territorio doganale degli Stati EFTA.
- (7) [soppresso]
- (7 bis) Per agevolare l'attuazione del regolamento (UE) 2023/956 e l'applicazione dei meccanismi di adeguamento del carbonio alle frontiere in tutti i paesi, l'Unione può concludere accordi per il riconoscimento reciproco degli organismi di accreditamento di paesi terzi. Tali accordi dovrebbero riconoscere sistemi di accreditamento che garantiscano sicurezza, qualità, imparzialità e indipendenza di natura equivalente alle norme di accreditamento CBAM e con standard non inferiori rispetto a tali norme.

- (7 ter) Dati i loro vincoli strutturali, tra cui la grande distanza, l'insularità e la vulnerabilità alle catastrofi naturali, le regioni ultraperiferiche spesso dipendono da importazioni ad alta intensità di carbonio con alternative locali limitate. È pertanto opportuno consentire esenzioni temporanee per determinati materiali da costruzione pesanti essenziali qualora tali regioni ultraperiferiche si trovino ad affrontare circostanze eccezionali, come catastrofi naturali o emergenze pubbliche analoghe, di portata e durata rigorosamente limitate, preservando nel contempo l'integrità ambientale del CBAM.
- (7 quater) Per evitare distorsioni nel mercato interno, le esenzioni dovrebbero applicarsi solo a determinate regioni ultraperiferiche in cui la grande distanza e l'isolamento riducono intrinsecamente al minimo i rischi di elusione, dati gli ostacoli logistici ed economici alla riesportazione delle merci. Le esenzioni devono essere soggette a condizioni rigorose e valutate dalla Commissione per garantire l'allineamento agli obiettivi del regolamento e alla politica climatica dell'Unione.
- (8) Sebbene il mercato dell'energia elettrica si basi su programmi di scambi commerciali, si verificano scostamenti dovuti alla natura fisica dell'energia elettrica. Inoltre, i flussi di energia elettrica possono derivare da azioni intraprese dai gestori dei sistemi di trasmissione per garantire il funzionamento sicuro del sistema di trasmissione. Tali flussi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del CBAM, poiché non rappresentano un'attività commerciale.

- (9) Il debito riconoscimento dei progressi compiuti dai paesi terzi verso l'accoppiamento dei mercati dei sistemi elettrici garantisce che eventuali esenzioni previste dal presente regolamento siano pienamente in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione e con i risultati specifici conseguiti da tali paesi terzi. L'uso efficiente dell'infrastruttura elettrica esistente e l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica dei paesi terzi nel mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione sono essenziali per ridurre i costi sia per gli Stati membri che per i paesi terzi interessati, nonché per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Tale riconoscimento dovrebbe essere presentato mediante un protocollo d'intesa tra la Commissione e i paesi terzi che hanno pienamente recepito il pertinente acquis del mercato dell'energia elettrica, come verificato dalla Commissione. Il protocollo d'intesa dovrebbe definire il calendario per l'applicazione dell'esenzione prevista dal regolamento (UE) 2023/956, tenendo conto nel contempo del rispetto delle pertinenti regole di mercato e degli enti dei gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) in linea con il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup> e il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione<sup>9</sup>, nonché dei progressi compiuti dai paesi pertinenti in materia di strumenti di fissazione del prezzo del carbonio equivalenti all'EU ETS per quanto riguarda la produzione di energia elettrica.
- (9 bis) Al fine di promuovere l'allineamento tra il regolamento (UE) 2023/956 e la normativa doganale, le merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, nonché le merci in reintroduzione, secondo quanto indicato dall'importatore nella dichiarazione doganale o in qualsiasi altro documento pertinente presentato alle autorità doganali, non dovrebbero essere incluse nel calcolo della soglia unica basata sulla massa.

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj>).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj>).

- (10) Per garantire che la soglia unica basata sulla massa non superi l'1 % delle emissioni incorporate nelle merci importate e nei prodotti trasformati a seguito dell'estensione del regolamento (UE) 2023/956 ai prodotti a valle, nel 2027 la valutazione annuale della soglia dovrebbe essere effettuata sulla base dei dati sulle importazioni relativi alle merci a valle oggetto di tale estensione.
- (11) Il CBAM mira ad affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio garantendo che i prodotti, indipendentemente dal fatto che siano importati o realizzati nell'Unione, siano soggetti a un prezzo del carbonio equivalente. Finché un numero significativo di partner internazionali dell'Unione adotta approcci politici che non raggiungono lo stesso livello di ambizione in materia di clima, sussiste tuttavia il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, che porterebbe a emissioni complessive superiori a quelle in assenza di rilocalizzazione.
- (12) Potrebbero verificarsi pratiche abusive in caso di approntamento di dispositivi o di una serie di dispositivi principalmente finalizzati a ottenere un indebito vantaggio evitando, in tutto o in parte, la responsabilità finanziaria del CBAM, compromettendo in tal modo l'efficacia del CBAM nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'Unione e nel conseguire gli obiettivi della politica climatica dell'Unione.
- (12 bis) Tra le pratiche abusive figurano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pratiche di rimescolamento dannoso delle risorse (*harmful resource shuffling*), in cui attori che controllano vari siti di produzione, con tecnologie di produzione diverse caratterizzate da sostanziali differenze in termini di intensità delle emissioni, esportano intenzionalmente nell'Unione la quota più pulita delle merci senza impegnarsi in alcuna strategia strutturale di decarbonizzazione per il resto della produzione di tali merci, e senza essere esposti a un prezzo del carbonio paragonabile a quello applicabile alla produzione delle stessi merci nell'Unione. A causa del rimescolamento dannoso delle risorse, le merci importate potrebbero rendere insostenibile l'operatività dei produttori dell'Unione. La successiva riduzione delle emissioni nell'Unione dovuta alla scomparsa della produzione nell'UE sarebbe compensata da un aumento delle emissioni nel resto del mondo, se la domanda di tali merci nell'Unione fosse coperta dalla produzione di paesi terzi, il che significa che si verificherebbe una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Pertanto, il rimescolamento dannoso delle risorse rischia di compromettere l'efficacia del CBAM nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'Unione e il conseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di clima.

(12 ter) Data l'importanza e l'urgenza di affrontare il rischio di pratiche abusive sotto forma di rimescolamento dannoso delle risorse, la Commissione dovrebbe compiere ogni sforzo per agire mediante atti di esecuzione il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Il rischio di rimescolamento dannoso delle risorse può essere circoscritto a un sottoinsieme di codici NC e origini delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, per le quali è dimostrabile un'elevata probabilità di rimescolamento dannoso delle risorse. Tale rischio può essere valutato con riferimento all'ambizione in materia di clima di un paese terzo, all'eterogeneità delle emissioni, a livello nazionale, incorporate nei prodotti importati nell'UE, al volume delle merci importate nell'Unione da un paese terzo, nonché agli incentivi economici per i gestori a procedere a un rimescolamento dannoso delle risorse. Per questo sottoinsieme di codici NC e origini è giustificato introdurre, mediante atti di esecuzione, condizioni che devono essere soddisfatte dai gestori e chiedere al dichiarante CBAM di fornire prove che dimostrino che non si è verificato alcun rimescolamento dannoso delle risorse, dato l'elevato grado di incertezza della risposta del mercato all'introduzione di una responsabilità finanziaria corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nell'UE e alla parallela eliminazione graduale delle assegnazioni gratuite nell'ambito dell'EU ETS. Le condizioni da soddisfare, nonché le prove da fornire a dimostrazione del soddisfacimento di tali condizioni, dovrebbero essere concepite in un modo che sia proporzionato ai rischi individuati e non comporti oneri inutili per i gestori e gli importatori. Se le prove fornite dal dichiarante CBAM non sono sufficienti a dimostrare che non si è verificato alcun rimescolamento dannoso delle risorse, la dichiarazione CBAM dovrebbe basarsi sui valori predefiniti determinati dalla Commissione.

(12 quater) La Commissione dovrebbe monitorare e valutare l'evoluzione del rischio di pratiche abusive, compreso il rimescolamento dannoso delle risorse, in relazione a combinazioni di merci e paesi terzi e aggiornare rapidamente l'elenco delle merci per le quali sono necessarie prove supplementari al fine di determinare le emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive. La Commissione dovrebbe effettuare il monitoraggio attraverso un'analisi delle dichiarazioni doganali di importazione e delle dichiarazioni CBAM o sulla base di qualsiasi fonte di informazioni pertinente, anche da parte degli Stati membri attraverso scambi nell'ambito del gruppo di esperti sul CBAM o altri scambi pertinenti.

- (13) [soppresso]
- (14) Per consentire una reazione rapida in caso di prove che indichino un elevato rischio di pratiche abusive diverse dal rimescolamento dannoso delle risorse, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire la descrizione della pratica abusiva individuata, i metodi utilizzati per individuare le combinazioni di merci e origini a rischio in relazione alla pratica abusiva individuata, le misure da adottare al fine di affrontare il rischio di pratiche abusive nonché le prove per dimostrare che tali pratiche abusive non si sono verificate. Qualora riscontri prove sufficienti che indicano un rischio elevato di pratiche abusive diverse dal rimescolamento dannoso delle risorse, la Commissione dovrebbe essere tenuta ad agire mediante atti delegati entro tre mesi dalla constatazione. Tali misure e prove dovrebbero essere proporzionate e non dovrebbero comportare oneri inutili per i gestori e gli importatori.
- (15) Al fine di identificare gli importatori rappresentati da un rappresentante doganale indiretto, la domanda di autorizzazione dovrebbe includere il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), o qualsiasi altro tipo di numero di identificazione nazionale, degli importatori rappresentati.

- (16) Per far fronte al rischio di dichiarazioni inesatte delle emissioni incorporate determinate sulla base delle emissioni effettive, la Commissione e l'autorità competente dovrebbero essere autorizzate a chiedere al dichiarante CBAM autorizzato di dimostrare mediante prove che le merci importate sono state prodotte nell'impianto dichiarato e durante il periodo di produzione dichiarato. Per alcune merci, come quelle soggette a una maggiore eterogeneità delle intensità di emissione, o solo in determinati casi, le prove dovrebbero essere richieste nell'ambito della dichiarazione CBAM. Per prodotti specifici dovrebbe essere richiesto che una dichiarazione CBAM includa prove riguardo all'impianto in cui le materie prime sono state inizialmente prodotte in forma liquida all'interno di un forno per la fabbricazione e successivamente colate nel loro primo stato solido, ad esempio certificati del produttore rilasciati dai produttori originali o un passaporto del prodotto. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per individuare le merci per le quali tali prove dovrebbero essere richieste nell'ambito della dichiarazione CBAM, nonché il formato e il tipo specifico di prove da fornire. Il formato richiesto per tali prove dovrebbe essere determinato in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi.
- (17) Per agevolare il trattamento delle informazioni sui gestori nei paesi terzi, ridurre l'onere amministrativo per il gestore e il dichiarante CBAM autorizzato e facilitare il riesame delle dichiarazioni CBAM, la registrazione dei gestori dovrebbe essere necessaria per determinare le emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive verificate.
- (18) Al fine di promuovere un approccio armonizzato per il riesame delle dichiarazioni CBAM, è opportuno chiarire che, nell'ambito dell'atto di esecuzione relativo al formato standard della dichiarazione CBAM, la Commissione può stabilire procedure per il riesame delle stesse attraverso il registro CBAM.
- (19) Le emissioni derivanti dalla produzione di rottami pre-consumo nell'Unione sono soggette a un prezzo del carbonio in quanto, nell'ambito dell'EU ETS, le emissioni sono misurate a livello di impianto. Poiché i rottami di alluminio pre-consumo e di acciaio pre-consumo a norma del regolamento (UE) 2023/956 sono a emissioni zero, le merci importate che utilizzano rottami di alluminio pre-consumo e di acciaio pre-consumo come materiali in entrata sono soggette a un prezzo del carbonio inferiore rispetto alle merci prodotte nell'Unione, indebolendo in tal modo l'efficacia del CBAM nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio delle merci elencate nell'allegato I.

- (20) Al fine di potenziare l'efficacia del CBAM per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio delle merci, le emissioni di rottami di alluminio pre-consumo e di acciaio pre-consumo dovrebbero essere prese in considerazione per il calcolo delle emissioni incorporate nelle merci. Poiché i rottami pre-consumo sono un coprodotto generato involontariamente nel processo di produzione di prodotti in metallo e immediatamente riutilizzabile in un processo di produzione, non sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di per sé. Pertanto le emissioni di rottami di alluminio pre-consumo e di acciaio pre-consumo dovrebbero essere prese in considerazione solo se utilizzate come precursori per le merci elencate nell'allegato I del presente regolamento. La Commissione dovrebbe garantire che il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni incorporate nei rottami pre-consumo utilizzati come materiale in entrata (precursore) non siano elusi, anche comunicando erroneamente i rottami pre-consumo come rottami post-consumo per ottenere emissioni incorporate inferiori. Qualsiasi affermazione secondo cui i rottami sono rottami post-consumo dovrebbe pertanto essere suffragata da prove di origine solide, affidabili e verificabili. In assenza di tali prove, i materiali dovrebbero essere trattati come rottami pre-consumo.
- (21) [soppresso]
- (22) È opportuno chiarire che, data la natura commercialmente sensibile di alcuni dati necessari per la comunicazione, il calcolo e la verifica delle emissioni effettive, il gestore può scegliere di divulgare solo una sintesi di tali dati necessari per la determinazione e la verifica delle emissioni incorporate e l'applicazione delle condizioni per l'uso delle emissioni effettive per le pertinenti combinazioni di merci e origini. Il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe essere tenuto a conservare solo le informazioni divulgate.

- (23) [soppresso]
- (24) Poiché la certificazione della documentazione relativa al prezzo del carbonio può avvenire prima dell'importazione della merce nell'Unione, non è opportuno esigere che la persona che certifica le informazioni contenute nella documentazione relativa al prezzo del carbonio sia indipendente dal dichiarante CBAM autorizzato.
- (25) Poiché la detrazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato in un paese terzo richiede che le emissioni incorporate siano basate sulle emissioni effettive verificate e poiché la certificazione della documentazione relativa al prezzo del carbonio deve basarsi sulla verifica preventiva delle emissioni incorporate, la verifica delle emissioni incorporate e la certificazione del prezzo del carbonio pagato per tali emissioni sono strettamente correlate e possono eventualmente essere effettuate dalla stessa persona. La certificazione del prezzo del carbonio dovrebbe inoltre essere soggetta a un controllo e a una sorveglianza analoghi a quelli esercitati per la verifica delle emissioni. È pertanto opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti le condizioni per verificare le qualifiche della persona responsabile della certificazione, tramite il registro CBAM, delle informazioni contenute nella documentazione relativa al prezzo del carbonio, compresa la concessione di un accreditamento da parte di un organismo nazionale di accreditamento, e riguardanti le necessarie procedure di certificazione e lo scambio di informazioni.
- (26) Per facilitare la verifica delle emissioni incorporate nel caso di merci complesse, è opportuno chiarire che un gestore dovrebbe poter condividere informazioni con un altro gestore, anche in relazione alla verifica delle emissioni incorporate nei materiali in entrata (precursori).

- (27) Per garantire la capacità finanziaria di un richiedente o di un dichiarante CBAM autorizzato, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a richiedere la costituzione di una garanzia in casi diversi da quelli in cui un richiedente non era costituito nei due esercizi finanziari precedenti l'anno di presentazione della domanda. Per preservare la corretta riscossione delle entrate, è inoltre opportuno consentire alle autorità competenti di utilizzare la garanzia fornita qualora il dichiarante CBAM autorizzato non rispetti l'obbligo di avere, alla fine di ogni trimestre, il numero di certificati CBAM corrispondente al 50 % delle emissioni incorporate nelle merci che ha importato nell'Unione dall'inizio dell'anno.
- (28) È opportuno chiarire che, per consentire agli organismi nazionali di accreditamento, alla Commissione e alle autorità competenti di controllare e monitorare i verificatori, è necessario definire le procedure di verifica che dovranno essere utilizzate dai verificatori.
- (29) Al fine di preservarne l'efficacia come misura per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il prezzo dei certificati CBAM deve essere calcolato dalla Commissione sulla base delle medie settimanali delle quote messe all'asta nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione ("EU ETS"). Per garantire che il prezzo dei certificati CBAM rispecchi sempre fedelmente i prezzi dell'ETS, è opportuno prevedere una regola di calcolo specifica per le settimane di calendario durante le quali si svolge un'unica asta sulla piattaforma d'asta.
- (30) A partire dal 2027 i dichiaranti CBAM autorizzati che superano la soglia unica basata sulla massa devono garantire che il numero di certificati CBAM sul loro conto nel registro CBAM alla fine di ogni trimestre corrisponda almeno al 50 % delle emissioni incorporate nelle merci importate dall'inizio di tale anno. Poiché tale norma fa affidamento su un ciclo annuale, su cui si basa il limite di riacquisto dei certificati CBAM, è opportuno che a decorrere dal 2028 siano esclusi dal numero di certificati CBAM interessati dal calcolo trimestrale i certificati acquistati in anni diversi da tale anno civile.

- (31) Al fine di semplificare la procedura di riacquisto, aumentare l'efficienza e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo nel contempo l'integrità della sicurezza e una solida sorveglianza, a un dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe essere consentito di far riacquistare i propri certificati CBAM in eccesso direttamente dagli Stati membri.
- (32) La composizione chimica e materiale della merce è un fattore decisivo per le emissioni incorporate, come nel caso del contenuto di clinker del cemento, del tenore di azoto dei concimi o degli elementi di lega dell'acciaio. Per far fronte al rischio di dichiarazioni inesatte delle emissioni incorporate determinate sulla base delle emissioni effettive per talune merci soggette a una maggiore eterogeneità delle intensità delle emissioni, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare la composizione materiale e chimica di una merce nella dichiarazione doganale.
- (33) Al fine di garantire che le autorità competenti e la Commissione ricevano tutte le informazioni e i dati doganali necessari per l'attuazione del regolamento (UE) 2023/956 da parte delle autorità doganali, è necessario specificare i documenti giustificativi, le informazioni e i dati pertinenti, compreso il conto di appuramento, che devono essere comunicati dalle autorità doganali.
- (34) È opportuno chiarire che il numero di conto CBAM incluso nella dichiarazione doganale, nel conto di appuramento, nella dichiarazione di ricevimento o in qualsiasi altro documento doganale pertinente al momento dell'immissione in libera pratica delle merci dovrebbe essere utilizzato per determinare la persona responsabile dell'assunzione degli obblighi di cui al presente regolamento.
- (35) Per garantire l'accuratezza dei dati e delle informazioni doganali a loro disposizione nel registro CBAM, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a chiedere alle autorità doganali o alla Commissione di convalidare tali informazioni. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire la portata delle informazioni e la periodicità, i tempi e i mezzi di comunicazione delle stesse.

- (36) Al fine di prevenire pratiche che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi del CBAM, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente a livello dell'Unione le pratiche di elusione consistenti nell'adeguamento artificiale della catena di approvvigionamento delle merci per evitare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/956.
- (37) Per consentire una reazione rapida in caso di conseguenze gravi e imprevedibili dell'inclusione di una merce nell'ambito di applicazione del CBAM, che comportino un grave danno per il mercato interno dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per escludere una merce dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/956.
- (38) Al fine di garantire un migliore allineamento alla nomenclatura combinata ("NC") di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>10</sup>, è opportuno chiarire la descrizione di alcuni codici NC di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956.
- (39) Con la progressiva eliminazione dell'assegnazione gratuita di quote per un periodo transitorio a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS"), e la graduale introduzione del CBAM, il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio passerà probabilmente dai settori a monte attualmente contemplati dal CBAM ai prodotti a valle. Per preservare l'efficacia degli obiettivi del CBAM, è pertanto necessario estendere l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 ai prodotti a valle della catena del valore.

---

<sup>10</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).

<sup>11</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

- (40) Conformemente al piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia, l'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbe concentrarsi sui settori metallurgici e sulle merci che contengono una quota significativa di prodotti CBAM. Dovrebbe pertanto riguardare le merci a valle ad alta intensità di acciaio e di alluminio che sono le più importate nell'Unione in termini di numero, valore e volume e che sono maggiormente esposte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori dell'acciaio e dell'alluminio dimostrano inoltre la massima fattibilità tecnica per il calcolo delle emissioni effettive incorporate nelle merci.
- (41) La selezione delle merci a valle ad alta intensità di acciaio e di alluminio dovrebbe basarsi su criteri e soglie chiaramente definiti, che tengano conto del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio associato a ciascun prodotto, compresa la quota di emissioni incorporate, la rilevanza climatica e la fattibilità tecnica dell'inclusione nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/956. Il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovrebbe essere valutato sia dal punto di vista della commerciabilità del prodotto sia facendo un confronto tra il costo del carbonio incorporato nei materiali in entrata del prodotto (precursori) e il valore aggiunto complessivo del prodotto. Sulla base degli stessi criteri, la Commissione dovrebbe in futuro valutare l'estensione dell'ambito di applicazione di tale regolamento ad altre merci a valle e presentare le proprie conclusioni in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (41 bis) Il regolamento [CBAM] prevede già che prima del 1° gennaio 2028, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenti una relazione contenente una valutazione dell'impatto del CBAM sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, anche in relazione alle esportazioni. In tale contesto, poiché il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio potrebbe compromettere l'efficacia della politica climatica dell'Unione e i prodotti sia a monte che a valle potrebbero essere esposti a tali rischi, tale relazione potrebbe, se del caso, essere accompagnata anche da una proposta legislativa.

- (42) Secondo i principi e i metodi di calcolo applicabili ad altre merci, le emissioni incorporate nelle merci a valle dovrebbero essere calcolate sulla base delle emissioni effettive verificate da un verificatore o con riferimento ai valori predefiniti calcolati e messi a disposizione dalla Commissione. Poiché i limiti di sistema dei processi di produzione sono circoscritti ai limiti di sistema dei processi di produzione contemplati dall'EU ETS, l'attribuzione delle emissioni incorporate nelle merci a valle dovrebbe essere limitata alle emissioni contenute nei materiali in entrata (precursori). I materiali in entrata (precursori) delle merci a valle che non figurano nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo delle emissioni incorporate.
- (43) Per un numero limitato di merci a valle, le emissioni incorporate possono, a seconda della composizione materiale della merce, esulare completamente dall'ambito di applicazione del CBAM. È pertanto necessario specificare che le merci a valle costituite esclusivamente da materiali che non rientrano nell'ambito di applicazione del CBAM non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956.
- (44) Sorgono sfide specifiche per l'uso delle emissioni effettive incorporate nelle merci a valle prodotte con numerosi materiali in entrata (precursori) quando tali materiali appartengono a diversi settori CBAM o a settori non contemplati dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali merci hanno generalmente catene globali del valore più lunghe e complesse e la loro produzione comporta molteplici fasi di produzione. Ottenere informazioni verificate sulle emissioni effettive dei loro materiali in entrata (precursori) sarà difficile dal punto di vista amministrativo, disincentivando di conseguenza l'uso delle emissioni effettive. Per affrontare tali sfide, l'uso di valori predefiniti per tali merci specifiche dovrebbe essere agevolato dalla mancata applicazione della maggiorazione, senza pregiudicare l'integrità ambientale del CBAM.

- (45) Problematiche specifiche sono correlate all'uso delle emissioni effettive incorporate nelle merci a valle contemplate nei settori "ghisa, ferro e acciaio", "alluminio" e "merci in lega di metallo" di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956. A causa delle sfide nella raccolta dei dati lungo la catena di approvvigionamento di alcuni dei componenti di tali merci, le emissioni incorporate specifiche di tutte le merci contemplate in tali sezioni dovrebbero essere calcolate in funzione delle emissioni incorporate nei materiali in entrata (precursori) in esse contenuti.
- (46) Il metodo utilizzato per calcolare il fattore di emissione per l'energia elettrica importata dovrebbe essere modificato in modo da tenere conto dell'energia elettrica prodotta da tutte le fonti, comprese quelle non fossili. Di conseguenza i valori predefiniti rivisti per l'energia elettrica importata dovrebbero essere calcolati e messi a disposizione dalla Commissione.
- (47) Al fine di garantire un approccio metodologico coerente per quanto riguarda i valori predefiniti applicati alle emissioni indirette, è opportuno chiarire che il valore predefinito alternativo per le emissioni indirette che un paese terzo, o un gruppo di paesi terzi, può dimostrare essere inferiore a quello stabilito dalla Commissione dovrebbe basarsi sullo stesso metodo di calcolo dei valori predefiniti per le emissioni indirette determinati dalla Commissione.
- (48) Per facilitare la determinazione delle emissioni incorporate nell'energia elettrica sulla base delle emissioni effettive, le condizioni per l'applicazione delle emissioni incorporate effettive nell'energia elettrica importata dovrebbero essere rese più flessibili. È opportuno chiarire che è possibile utilizzare determinati accordi per l'acquisto di energia elettrica conclusi tra intermediari. Alla luce delle difficoltà pratiche di dimostrare l'assenza di congestione fisica della rete in qualsiasi punto della rete al momento dell'importazione, tale criterio e il criterio alternativo relativo al collegamento diretto al sistema di trasporto dell'Unione dovrebbero essere eliminati. Infine non dovrebbe essere necessario dimostrare una designazione definitiva della capacità di interconnessione assegnata qualora la capacità di trasmissione sia assegnata mediante allocazione implicita.

- (49) Data la natura commercialmente sensibile di alcuni dati alla base della verifica delle emissioni incorporate, la relazione di verifica dovrebbe contenere solo le informazioni necessarie per stabilire le emissioni incorporate nelle merci. Le informazioni sulle emissioni rilasciate dall'impianto o sulle merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, pur essendo soggette a riesame da parte del verificatore, non dovrebbero essere incluse nella relazione di verifica.
- (49 bis) Per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione, i fattori di emissione in tempo reale determinati per paese esportatore per periodi pari o inferiori a un'ora possono fungere, in particolare laddove sarebbero più accurati ed efficaci, da alternativa al fattore di emissione medio, fatta salva la fattibilità tecnica e la proporzionalità amministrativa. Pertanto, in sede di riesame e valutazione dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare, nell'ambito della sua relazione, l'utilizzo di fattori di emissione in tempo reale in vista della loro potenziale applicazione alle importazioni di energia elettrica.

(50) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (UE) 2023/956, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'esenzione temporanea dagli obblighi di cui al presente regolamento per specifiche merci importate in caso di ingenti danni al mercato interno dell'Unione causati da circostanze gravi e impreviste. In tale contesto la Commissione dovrebbe prendere in considerazione le prove pertinenti e procedere sulla base di una valutazione motivata che dimostri l'impatto dell'esenzione temporanea sul mercato interno e sul funzionamento del CBAM e che illustri il motivo per cui misure meno invasive sarebbero insufficienti. Per garantire certezza e semplicità ai dichiaranti CBAM autorizzati, l'esenzione temporanea dovrebbe applicarsi almeno per un intero anno civile. Le merci non dovrebbero essere esentate per più di due anni a motivo delle stesse circostanze gravi e impreviste. L'esenzione temporanea di una merce non dovrebbe comportare un aumento del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Pertanto, durante il periodo di validità dell'esenzione, la riduzione dell'assegnazione gratuita delle quote a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE non si applicherebbe agli impianti contemplati da tale direttiva per la quota della loro produzione coperta dalle merci esentate. A tali impianti non dovrebbe essere impedito di ricevere, se del caso, una compensazione per i costi delle emissioni indirette. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare ulteriormente l'applicazione dell'esenzione temporanea.

- (51) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente estendere il meccanismo adottato dall'Unione per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre così le emissioni di carbonio globali, nonché affrontare il rischio di elusione e di pratiche che potrebbero compromettere gli obiettivi del CBAM, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (52) [soppresso]
- (53) Per determinare le emissioni incorporate nell'energia elettrica e per consentire la presentazione delle prime dichiarazioni CBAM entro il 30 settembre 2027 a norma del presente regolamento, le modifiche al metodo di calcolo del fattore di emissione per l'energia elettrica importata e alle condizioni per l'applicazione delle emissioni incorporate effettive nell'energia elettrica importata dovrebbero applicarsi alle importazioni di energia elettrica avvenute a partire dal 1° gennaio 2026. Al fine di garantire sufficiente prevedibilità, l'estensione dell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 e ai materiali in entrata (precursori) elencati nell'allegato VIII dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2028.
- (53 bis) Al fine di consentire la tempestiva adozione degli atti delegati e di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2023/956, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (54) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/956,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## *Articolo 1*

### Modifiche del regolamento (UE) 2023/956

Il regolamento (UE) 2023/956 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Al momento dell'integrazione nell'accordo SEE, il presente regolamento si applica anche ai prodotti trasformati a partire dalle merci elencate nell'allegato I originari di un paese terzo risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, qualora siano riesportati nel territorio doganale degli Stati EFTA che hanno integrato il CBAM nella loro legislazione, a condizione che siano importati in tali paesi.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni dettagliate per l'applicazione del CBAM a tali prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento.";

a bis) al paragrafo 3 bis, è inserita la seguente lettera c):

"c) i flussi di energia elettrica provenienti da paesi terzi derivanti meramente dalla natura fisica della trasmissione di energia elettrica, compresi gli scambi non intenzionali, o derivanti da azioni intraprese dai gestori dei sistemi di trasmissione per garantire il funzionamento sicuro dei sistemi di trasmissione, comprese la prevenzione e la risoluzione degli stati di emergenza e l'attivazione transfrontaliera dell'energia di bilanciamento.

a bis bis) è aggiunto il seguente paragrafo:

"3 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci che beneficiano dell'esenzione temporanea di cui al presente paragrafo.

Le importazioni di cementi che rientrano nei codici della nomenclatura combinata ("NC") [...], immessi in libera pratica in una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 TFUE, possono essere temporaneamente esentate dall'applicazione del presente regolamento qualora tali territori si trovino ad affrontare circostanze eccezionali, come catastrofi naturali o emergenze pubbliche analoghe. Nel caso di Mayotte e della Riunione, l'importazione di cementi e materiali da costruzione pesanti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata ("NC") [...] può essere temporaneamente esentata dall'applicazione del presente regolamento qualora tali territori si trovino ad affrontare circostanze eccezionali, come catastrofi naturali o emergenze pubbliche analoghe.

Qualora uno Stato membro intenda introdurre tale esenzione temporanea in applicazione del primo comma in una regione ultraperiferica, notifica la sua richiesta alla Commissione e agli altri Stati membri specificando la regione ultraperiferica e i prodotti tra quelli menzionati al primo comma cui si applica l'esenzione. Lo Stato membro specifica inoltre le circostanze eccezionali di cui al secondo comma che giustificano la richiesta, le date previste di inizio e di fine dell'applicazione e le misure previste per preservare l'integrità del CBAM e limitare i nuovi rischi di elusione. Tali misure previste garantiscono che le merci in questione siano destinate esclusivamente all'uso locale nelle regioni ultraperiferiche.

La Commissione esamina la richiesta notificata dallo Stato membro a norma del secondo comma e valuta le motivazioni specificate dallo Stato membro richiedente. La Commissione può chiedere informazioni supplementari allo Stato membro richiedente.

Entro sei mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti e necessarie, la Commissione adotta una decisione in merito alla richiesta di esenzione e la notifica a tutti gli Stati membri.

Se ritiene che l'esenzione comporti rischi sostanziali di elusione o se lo Stato membro richiedente non ha fornito le informazioni richieste, la Commissione rifiuta l'esenzione. In tale decisione sono inclusi i motivi del rifiuto.

Gli Stati membri in cui sono in vigore le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione una relazione in cui valutano se sussistono ancora le circostanze eccezionali di cui al secondo comma e l'impatto di tali misure sul flusso di merci esentate provenienti dalle regioni ultraperiferiche in questione. Tale relazione è presentata ogni anno a partire dalla data di inizio dell'applicazione. Se ritiene che la misura abbia determinato casi di elusione che non si sarebbero altrimenti verificati, la Commissione, entro sei mesi dalla comunicazione di tale relazione da parte dello Stato membro interessato, chiede a tale Stato membro di modificare la misura per prevenire l'elusione. Se ritiene che le modifiche apportate dallo Stato membro siano insufficienti a garantire l'integrità del CBAM, tenendo conto delle motivazioni a sostegno delle misure in questione, la Commissione chiede allo Stato membro di revocare le misure entro tre mesi dalla notifica allo Stato membro. Se la Commissione constata che le circostanze eccezionali di cui al secondo comma sono venute meno, l'eccezione deve essere revocata entro tre mesi dalla notifica allo Stato membro."

b) al paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Al momento dell'integrazione nell'accordo SEE, in deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci originarie di paesi terzi precedentemente immesse in libera pratica nel territorio doganale degli Stati EFTA che hanno integrato il CBAM nella loro legislazione, a condizione che il dichiarante doganale indichi nella successiva dichiarazione doganale presentata nel territorio doganale dell'Unione che le merci sono state precedentemente immesse in libera pratica nel territorio doganale di tali Stati EFTA e a condizione che, su richiesta dell'autorità doganale o dell'autorità nazionale competente, il dichiarante doganale metta a disposizione documenti o informazioni atte a dimostrare che le merci sono state precedentemente immesse in libera pratica nel territorio doganale dei rispettivi Stati EFTA. Il dichiarante doganale si assume la responsabilità della disponibilità di tale prova al momento della presentazione della dichiarazione doganale.";

c) è aggiunto il paragrafo 7 bis seguente:

"Qualora un paese terzo abbia chiesto di integrare il proprio mercato dell'energia elettrica in quello dell'Unione mediante l'accoppiamento dei mercati a norma di un accordo internazionale, la Commissione, nello stabilire che il paese terzo in questione ha pienamente recepito l'*acquis* relativo al mercato dell'energia elettrica, può concludere un protocollo d'intesa con tale paese terzo. Quando conclude un siffatto protocollo d'intesa, la Commissione tiene informati gli Stati membri.

Il protocollo d'intesa di cui al primo comma fissa il calendario per l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, e il calendario per l'attuazione di uno strumento di fissazione del prezzo del carbonio equivalente all'EU ETS, per quanto riguarda la produzione di energia elettrica.";

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"Un paese terzo o territorio che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 7 è elencato nell'allegato III, punto 2. Nel valutare se le condizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo sono soddisfatte, la Commissione tiene conto dei progressi conformemente al calendario stabilito in un protocollo d'intesa a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 bis.";

e) i paragrafi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di modificare gli elenchi dei paesi terzi o territori elencati nell'allegato III, punto 1 o 2, aggiungendo o sopprimendo un paese terzo o territorio, a seconda che siano soddisfatte le condizioni elencate al paragrafo 6, 7 o 9 del presente articolo relativamente a detto paese terzo o territorio, o in seguito all'integrazione del CBAM nell'accordo SEE. Qualora, in caso di aggiunta di un paese terzo all'elenco dei paesi terzi o territori di cui all'allegato III, punto 2, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 28 bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

L'Unione può concludere accordi con paesi terzi o territori per tener conto dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in tali paesi o territori ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, nonché del riconoscimento reciproco degli organismi di accreditamento di paesi terzi per l'accREDITAMENTO di una persona giuridica come verificatore a norma dell'articolo 18.";

2) l'articolo 2 bis è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Nell'anno civile pertinente, le merci di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 e le merci importate che sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 203 di tale regolamento non sono incluse nel calcolo cumulativo della soglia unica basata sulla massa.

L'importatore mette a disposizione dell'autorità competente la dichiarazione doganale e le prove documentali che dimostrano che le merci soddisfano le condizioni richieste conformemente all'articolo 116, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013."

b) all'articolo 2 bis, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"Per la valutazione da presentare entro il 30 aprile 2027, la Commissione utilizza i dati sulle importazioni delle merci di cui all'allegato I del presente regolamento e all'allegato I del regolamento (UE) XX/XX [regolamento modificativo (ossia il presente regolamento)].";

2 bis) all'articolo 3, il punto 3) è sostituito dal seguente:

"emissioni": il rilascio di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci;

2 ter) all'articolo 3, il punto 30) è sostituito dal seguente:

"impianto": un'unità tecnica permanente in cui si svolgono uno o più processi di produzione tecnicamente collegati;

3) all'articolo 3 sono aggiunti i punti seguenti::

- "35) "pratiche abusive": pratiche perseguite da un gestore, un importatore o un dichiarante CBAM autorizzato al fine di ottenere un indebito vantaggio evitando, in tutto o in parte, la responsabilità finanziaria del CBAM e compromettendo in tal modo l'efficacia del CBAM nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'UE;
- 36) "circostanza grave e imprevista": un evento eccezionale, inatteso e improvviso, naturale o antropogenico, di natura e portata straordinarie che si verifica all'interno o all'esterno dell'Unione;
- 37) "stabile organizzazione ": una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni di una persona relative al CBAM;

3 bis) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. In deroga al paragrafo 1, se la capacità di trasmissione per l'importazione di energia elettrica è assegnata mediante allocazione esplicita della capacità, la persona alla quale è stata assegnata la capacità per l'importazione e che designa tale capacità per l'importazione è considerata, ai fini del presente regolamento, un dichiarante CBAM autorizzato. Le importazioni devono essere misurate per frontiera per periodi di tempo non superiori a un'ora senza possibilità di detrarre l'esportazione o il transito nella stessa ora.

La persona che soddisfa le condizioni di cui al comma precedente fornisce senza ritardo la dichiarazione doganale all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento.

L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento registra la persona nel registro CBAM.";

4) all'articolo 5, paragrafo 5:

a) è inserita la seguente lettera a bis):

"a bis) nome delle persone responsabili delle questioni CBAM del richiedente, delle persone responsabili del richiedente e delle persone che esercitano il controllo sulla gestione del richiedente; "

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) il numero EORI o, qualora l'importatore non disponga di un numero EORI, un altro numero di identificazione nazionale, il nome e i recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce, se del caso.";

4 bis) all'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"Il dichiarante CBAM autorizzato informa senza indugio l'autorità competente, attraverso il registro CBAM, di qualsiasi modifica relativa alle informazioni fornite a norma del paragrafo 5 del presente articolo, intervenuta dopo l'adozione della decisione che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a norma dell'articolo 17 e che possa influenzare detta decisione o il contenuto dell'autorizzazione ivi concessa.";

5) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le emissioni totali incorporate nelle merci di cui alla lettera a) del presente paragrafo, espresse in tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub> e per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub> e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell'articolo 7 e, se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive comunicate dal gestore tramite il registro CBAM a norma dell'articolo 10, verificate conformemente all'articolo 8;"

2) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

- "e) se del caso, conformemente all'atto di esecuzione di cui al paragrafo 6 bis del presente articolo, al fine di affrontare il rischio di dichiarazione inesatta delle intensità delle emissioni derivanti dalla mancanza di tracciabilità della catena di approvvigionamento, prove che dimostrano che le merci importate durante l'anno civile precedente sono state prodotte nell'impianto dichiarato e nel momento effettivo della produzione di cui alla dichiarazione CBAM;
- f) se, conformemente agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del paragrafo 7, lettera c) o d), le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive per una combinazione di merci e origini che sono soggette a un rischio elevato di pratiche abusive, prove che dimostrino che non si sono verificate pratiche abusive.";

a bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"Per le merci di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 e le merci importate che sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 203 di tale regolamento, il dichiarante CBAM autorizzato indica separatamente, nella dichiarazione CBAM, "zero" per le emissioni incorporate totali corrispondenti a tali merci.";

a ter) è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. In circostanze debitamente giustificate, al dichiarante CBAM autorizzato è consentito di rettificare le informazioni della dichiarazione CBAM dopo che tale dichiarazione è stata presentata conformemente al paragrafo 1.

Tale rettifica non è consentita qualora sia stato effettuato il riesame di cui all'articolo 19 del presente regolamento.";

b) al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per quanto concerne il formato standard della dichiarazione CBAM, incluse le informazioni dettagliate da comunicare per ogni impianto, paese di origine o altro paese terzo e tipo di merci che giustifichino i totali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le emissioni incorporate, il prezzo del carbonio pagato, il prezzo predefinito del carbonio ai fini dell'articolo 9, paragrafo 4, la procedura di presentazione e rettifica della dichiarazione CBAM attraverso il registro CBAM, inclusa la procedura di riesame delle dichiarazioni CBAM a norma dell'articolo 19 attraverso il registro CBAM, le condizionalità e le scadenze specifiche per la rettifica di cui al paragrafo 5 bis, nonché le modalità di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda il processo e la selezione, da parte del dichiarante CBAM autorizzato, dei certificati da restituire.";

c) sono aggiunti i paragrafi 6 bis e 7 seguenti:

"6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti l'identificazione delle merci o delle combinazioni di merci e origini che presentano un rischio di dichiarazione inesatta delle intensità delle emissioni e per le quali devono essere incluse prove nella dichiarazione CBAM a norma del paragrafo 2, lettera e), nonché il formato e il tipo specifico di prove da fornire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

7. La Commissione monitora a livello dell'Unione l'impatto del CBAM sul mercato interno dell'Unione. Se, tenendo conto delle informazioni pertinenti, comprese quelle provenienti dalle dichiarazioni doganali di importazione e dalle dichiarazioni CBAM, constata l'esistenza di prove sufficienti che indicano un rischio elevato di pratiche abusive per una combinazione di merci e origini, la Commissione:

- a) può informare gli importatori e i dichiaranti CBAM autorizzati in merito a tali rischi;
- b) può informare le autorità competenti e le autorità doganali in merito a tali rischi;
- c) è abilitata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per integrare il presente regolamento stabilendo:
  - i) la descrizione delle pratiche abusive individuate e i metodi per l'identificazione della combinazione di merci e origini a rischio di pratiche abusive;
  - ii) le combinazioni di merci e origini di cui al punto i);

- iii) le misure per affrontare il rischio delle pratiche abusive individuate;
- iv) le prove da fornire per dimostrare che non si sono verificate pratiche abusive;
- d) è abilitata ad adottare atti di esecuzione che stabiliscano:
  - i) i metodi per l'identificazione delle combinazioni di merci e origini a rischio di rimescolamento dannoso delle risorse;
  - ii) le combinazioni di merci e origini di cui al punto i);
  - iii) le condizioni che i gestori devono soddisfare per l'uso delle emissioni effettive per tali combinazioni di merci e origini, nonché
  - iv) le prove che il dichiarante CBAM deve fornire per dimostrare che tali condizioni sono soddisfatte.

Per le pratiche abusive sotto forma di rimescolamento dannoso delle risorse, i metodi per l'identificazione delle merci di cui alla lettera d) tengono conto almeno dei seguenti fattori:

- a) l'eterogeneità delle emissioni incorporate nelle merci importate nell'UE;
- b) la rilevanza per il mercato interno, anche misurata in base ai volumi commerciali e ai flussi commerciali;
- c) gli incentivi economici per i gestori a procedere a un rimescolamento dannoso delle risorse.

La Commissione adotta gli atti delegati di cui alla lettera c) entro tre mesi dalla constatazione che esistono prove sufficienti indicanti un elevato rischio di pratiche abusive.

La Commissione presenta il progetto di atto di esecuzione di cui alla lettera d) al comitato CBAM di cui all'articolo 29 entro il [GU: inserire la data corrispondente a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento (modificativo)].";

6) l'articolo 7 è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Le emissioni incorporate nei materiali in entrata (precursori) elencati nell'allegato VIII sono prese in considerazione nella determinazione delle emissioni incorporate nelle merci.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva una registrazione delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, necessarie per calcolare le emissioni incorporate in conformità ai requisiti stabiliti all'allegato V. Tali registrazioni sono sufficientemente dettagliate da consentire alla Commissione e all'autorità competente di riesaminare la dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 19, paragrafo 2.";

c) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti:

- a) l'applicazione degli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato IV, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, che sono in linea con quelli contemplati dall'EU ETS, e dei pertinenti materiali in entrata (precursori), i fattori di emissione, i valori specifici per impianto delle emissioni effettive e i valori predefiniti e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l'affidabilità dei dati sulla base dei quali sono determinati i valori predefiniti, compreso il livello di dettaglio dei dati e compresa un'ulteriore specificazione delle merci da considerare "merci semplici" e "merci complesse" ai fini dell'allegato IV, punto 1, e compresa un'ulteriore specificazione delle merci alle quali si applicano "valori predefiniti standard" e delle merci alle quali si applicano "valori predefiniti globali" ai fini dell'allegato IV, punto 4. Tali atti di esecuzione specificano inoltre gli elementi di prova che dimostrano il soddisfacimento dei criteri richiesti per giustificare l'utilizzo delle emissioni effettive di energia elettrica importata e dell'energia elettrica consumata nei processi di produzione delle merci ai fini dei paragrafi 2, 3 e 4 e che sono elencate nell'allegato IV, punti 5 e 6; e"

- b) l'applicazione degli elementi dei metodi di calcolo di cui al paragrafo 4, conformemente all'allegato IV, punto 4.3.

Laddove oggettivamente giustificato, gli atti di esecuzione di cui al primo comma prevedono che i valori predefiniti possano essere adattati a particolari zone, regioni o paesi per tenere conto di specifici fattori oggettivi che incidono sulle emissioni, quali le fonti energetiche prevalenti o i processi industriali. Tali atti di esecuzione si basano sulla legislazione vigente per il monitoraggio e la verifica dei dati relativi alle emissioni e alle attività per gli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma possono fornire un elenco di:

- a) merci a valle alle quali, a causa della complessità della catena di approvvigionamento e senza pregiudicare l'integrità ambientale del CBAM, non si applica alcuna maggiorazione;
- b) merci a monte per le quali dovrebbero essere definiti solo "valori predefiniti standard".;

7) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

1) la terza frase è sostituita dalla seguente:

"Le informazioni contenute in tale documentazione sono verificate da una persona imparziale e indipendente dalle autorità del paese terzo.";

2) è aggiunto il comma seguente:

"La persona indipendente di cui al primo comma può essere una persona giuridica accreditata da un organismo nazionale di accreditamento per l'ambito di accreditamento pertinente o qualsiasi altra persona di cui al paragrafo 5.";

b) il paragrafo 5 è così modificato:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"In base al principio di equivalenza alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti la conversione del prezzo medio annuo del carbonio effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e dei prezzi predefiniti annuali del carbonio determinati a norma del paragrafo 4 del presente articolo, nella corrispondente riduzione del numero di certificati CBAM da restituire. Tali atti disciplinano anche la conversione in euro del prezzo del carbonio espresso in valuta estera al tasso di cambio medio annuo, la prova richiesta dell'effettivo pagamento del prezzo del carbonio, esempi di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le qualifiche della persona indipendente di cui al paragrafo 2, del presente articolo, e le condizioni per accertare l'indipendenza e le qualifiche di tale persona. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

2) è aggiunto il comma seguente:

"Le qualifiche di cui al primo comma comprendono la concessione dell'accreditamento da parte di un organismo nazionale di accreditamento, la specifica delle procedure di verifica e gli opportuni scambi di informazioni tra la persona indipendente, gli organismi nazionali di accreditamento, la Commissione e le autorità competenti.";

8) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per consentire la verifica delle emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive e la determinazione, se del caso, del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative al gestore e al suo impianto nel registro CBAM di cui all'articolo 14. Il gestore di un impianto ubicato in un paese terzo presenta a tal fine una richiesta alla Commissione tramite il registro CBAM.";

a bis) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) conserva una copia della relazione di verifica nonché le registrazioni delle informazioni necessarie per calcolare le emissioni incorporate nelle merci conformemente ai requisiti di cui all'allegato V per un periodo necessario all'importazione delle merci e al riesame delle dichiarazioni CBAM e, se del caso, una copia della documentazione necessaria a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate sono state soggette a un prezzo del carbonio in un paese terzo che è stato effettivamente pagato, fino alla fine del sesto anno successivo all'anno in cui la persona indipendente ha verificato le informazioni contenute in tale documentazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2;"

b) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera e):

"e) garantisce, ove applicabile a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, che siano soddisfatte le condizioni stabilite per l'uso delle emissioni effettive per le pertinenti combinazioni di merci e origini.";

c) al paragrafo 7, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Un gestore può comunicare a un dichiarante CBAM autorizzato o a un altro gestore le informazioni sulle condizioni per l'uso delle emissioni effettive per le pertinenti combinazioni di merci e origini a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, e sulla verifica delle emissioni incorporate e del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo di cui al paragrafo 5 del presente articolo.";

d) al paragrafo 7, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Il gestore può comunicare al dichiarante CBAM autorizzato solo una sintesi delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b), c) ed e). Il dichiarante CBAM autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8.

Se sceglie di presentare la dichiarazione CBAM sulla base di tali informazioni comunicate, il dichiarante CBAM autorizzato rimane responsabile della restituzione del numero corretto di certificati CBAM a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.";

9) l'articolo 17 è così modificato:

a0) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il richiedente dimostra la propria capacità finanziaria e operativa di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento o, se richiesto dall'autorità competente, fornisce una garanzia a norma del paragrafo 5 bis del presente articolo.";

a) è aggiunto il paragrafo 5 bis seguente:

"5 bis. In deroga al paragrafo 5, se l'autorità competente constata che il richiedente o il dichiarante CBAM autorizzato non dimostra la propria capacità finanziaria di adempiere agli obblighi a norma del presente regolamento, anche non rispettando il requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 2, l'autorità competente può esigere la costituzione di una garanzia.

L'autorità competente fissa l'importo di tale garanzia all'importo calcolato come valore aggregato del numero dei certificati CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe restituire conformemente all'articolo 22 in relazione a uno dei seguenti aspetti:

- a) le importazioni di merci comunicate a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera g);
- b) la quantità di merci importate dichiarata nella dichiarazione doganale e altre informazioni pertinenti a disposizione dell'autorità competente riferite ai due anni civili precedenti; o
- c) la stima, basata sul valore della soglia di cui all'allegato VII, punto 1, del presente regolamento, per uno o più settori pertinenti contemplati dal presente regolamento e un totale delle emissioni incorporate, scelto dall'autorità competente.

La garanzia fornita è una garanzia bancaria pagabile a prima richiesta da un istituto finanziario operante nell'Unione o un'altra forma di garanzia equivalente.";

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Se è necessaria una garanzia a norma del paragrafo 5, l'autorità competente svincola la garanzia immediatamente dopo il 30 settembre del secondo anno in cui il dichiarante CBAM autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell'articolo 22.

Se è necessaria una garanzia a norma del paragrafo 5 bis, l'autorità competente svincola la garanzia immediatamente dopo il 30 settembre del secondo anno in cui il dichiarante CBAM autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell'articolo 22. Fatto salvo quanto precede, l'autorità competente può decidere di prorogare la durata della garanzia chiedendo al dichiarante CBAM autorizzato di prorogare la validità della garanzia o di sostituire la garanzia iniziale, qualora tale proroga sia debitamente giustificata.

L'autorità competente utilizza la garanzia fornita per recuperare la rettifica finanziaria in essere se:

- a) il dichiarante CBAM autorizzato non restituisce una quantità sufficiente di certificati CBAM a norma dell'articolo 22 e a seguito di una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 5; oppure
- b) il dichiarante CBAM autorizzato non rispetta l'obbligo di garantire un numero sufficiente di certificati CBAM sul suo conto di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

L'autorità competente determina l'importo da recuperare in base al numero di certificati che avrebbero dovuto essere restituiti o che avrebbero dovuto essere iscritti sul conto e al prezzo medio annuo dei certificati CBAM per l'anno civile della dichiarazione CBAM presentata.";

c) al paragrafo 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'applicazione della garanzia di cui ai paragrafi 5, 5 bis, 6 e 7 del presente articolo, comprese le norme dettagliate relative alle conversioni valutarie, le modalità di recupero della rettifica finanziaria in essere, le norme dettagliate per il calcolo della garanzia di cui ai paragrafi 5 e 5 bis del presente articolo sul prezzo dei certificati CBAM e il calcolo del prezzo annuale dei certificati CBAM di cui al paragrafo 7.";

10) all'articolo 18, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

"Tali atti delegati definiscono inoltre le procedure di verifica che devono essere utilizzate dai verificatori, nonché le norme armonizzate da seguire.";

11) all'articolo 19 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, la Commissione o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM può, nell'ambito del riesame della dichiarazione CBAM, chiedere al dichiarante CBAM autorizzato di fornire prove che dimostrino che le merci importate sono state prodotte presso l'impianto e nel momento effettivo della produzione di cui alla dichiarazione CBAM.";

12) l'articolo 21 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per le settimane di calendario in cui non vi sono aste sulla piattaforma d'asta, il prezzo dei certificati CBAM è la media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS dell'ultima settimana in cui si sono svolte aste sulla piattaforma d'asta. Per le settimane di calendario in cui si svolge un'unica asta sulla piattaforma d'asta, il prezzo dei certificati CBAM è la media tra quel prezzo di chiusura e il prezzo di chiusura dell'ultima settimana in cui si sono svolte diverse aste sulla piattaforma d'asta.";

b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione pubblica il prezzo dei certificati CBAM sul suo sito internet, o in qualsiasi altro modo appropriato, il primo giorno lavorativo della settimana di calendario successiva.";

- 13) all'articolo 22, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

Per l'anno 2027 i dichiaranti CBAM autorizzati possono, ai fini del calcolo dell'obbligo trimestrale di cui al presente paragrafo, usare i dati relativi alle emissioni incorporate effettive del 2026 dichiarati a norma dell'articolo 6 e verificati a norma dell'articolo 8. Prima di presentare la dichiarazione annuale nel 2027 per l'anno 2026, i dichiaranti CBAM autorizzati possono usare i dati relativi alle emissioni incorporate effettive del 2026, anche qualora siano in attesa di verifica.

A decorrere dal 2028, il calcolo di cui al primo comma si basa solo sui certificati CBAM acquistati dal dichiarante CBAM autorizzato nel corso dell'anno per il quale si effettua il calcolo.";

- 14) [soppresso]

15) l'articolo 25 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità doganali comunicano alla Commissione, periodicamente e automaticamente, in particolare mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, informazioni specifiche sulle merci immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione. Tali informazioni comprendono il numero EORI o la forma di identificazione, dichiarata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, dell'importatore o del dichiarante CBAM autorizzato, nonché il numero di conto CBAM del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre delle merci, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione doganale e il regime doganale. Qualora l'importatore non disponga del numero EORI, le autorità doganali comunicano inoltre alla Commissione il nome, l'indirizzo e, se disponibile, il recapito dell'importatore.

Le autorità doganali comunicano, su richiesta della Commissione o dell'autorità competente, qualsiasi altro dato pertinente alla conformità con il presente regolamento, inclusi, se del caso, il conto di appuramento, la dichiarazione di riesportazione, la dichiarazione di ricevimento e qualsiasi altro documento doganale pertinente per monitorare la conformità con l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 2 bis.

Il numero di conto CBAM indicato nella dichiarazione doganale o in qualsiasi altro documento pertinente al momento della dichiarazione delle merci elencate nell'allegato I o dei prodotti trasformati ottenuti da tali merci per l'importazione determina il dichiarante CBAM autorizzato che si assume gli obblighi di cui al presente regolamento.";

b) al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"Se ritiene che le informazioni siano inesatte o errate, l'autorità competente può chiedere alle autorità doganali o alla Commissione di convalidarne la correttezza o l'esattezza.";

c) al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire la portata delle informazioni e la periodicità, i tempi e i mezzi di comunicazione delle stesse in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.";

d) è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare la composizione materiale e chimica delle merci elencate nell'allegato I. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

16) all'articolo 27, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) adeguare artificiosamente le catene di approvvigionamento modificando il paese o il territorio in cui è avvenuta l'ultima fase di produzione sostanziale ed economicamente giustificata delle merci al solo scopo di consentire a queste ultime di beneficiare di valori predefiniti inferiori.";

17) è inserito l'articolo 27 bis seguente:

*"Articolo 27 bis*

*Procedura di esenzione temporanea*

1. La Commissione osserva la situazione a livello dell'Unione per valutare l'impatto del CBAM sul mercato interno dell'Unione.
2. Se stabilisce che, a causa di circostanze gravi e impreviste, l'inclusione di determinate merci nell'allegato I arreca un danno significativo al mercato interno dell'Unione, provocando tra l'altro perturbazioni delle catene di approvvigionamento o distorsioni nella formazione dei prezzi, e che non sarebbero appropriate misure meno invasive, la Commissione adotta un atto di esecuzione per avviare la procedura di esenzione temporanea secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'adozione di tale atto di esecuzione.
3. Nel proporre l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2, la Commissione adduce motivi sufficienti per avviare una procedura di esenzione temporanea e, in particolare, illustra tali circostanze gravi e impreviste e il relativo impatto sul mercato interno dell'Unione, come anche criteri chiari e oggettivi che giustifichino una potenziale esenzione, nonché fornisce un'illustrazione dettagliata del motivo per cui misure meno invasive non sarebbero sufficienti per una determinata merce CBAM. A tal fine, la Commissione raccoglie e valuta tutte le informazioni necessarie, comprese le prove pertinenti e oggettive fornite da terzi.

3 bis. I criteri di cui al paragrafo 3 includono almeno gli elementi seguenti:

- a) un considerevole aumento dei prezzi (senza tenere conto della responsabilità finanziaria del CBAM), laddove il prezzo medio all'importazione espresso a prezzi costanti di una merce per la quale l'UE è dipendente dalle importazioni sia aumentato di oltre il 50 % rispetto al prezzo medio all'importazione della stessa merce CBAM nei dieci anni precedenti;
  - b) per essere considerevole, un aumento dei prezzi dovrebbe essere osservato per un periodo di almeno sei mesi.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2, la Commissione può decidere di esentare temporaneamente determinate merci incluse nell'allegato I dagli obblighi derivanti dal presente regolamento. A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 28 bis. Tale modifica esenta temporaneamente determinate merci incluse nell'allegato I dagli obblighi derivanti dal presente regolamento.
5. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 cessa di produrre effetti tre mesi dopo la data della sua entrata in vigore.
6. L'esenzione temporanea si applica a un intero anno civile. Se gli atti delegati di cui al paragrafo 4 sono adottati entro il 30 giugno, l'esenzione temporanea si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre di tale anno civile. Se sono adottati dopo il 30 giugno, gli atti delegati di cui al paragrafo 4 si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno civile successivo.

Durante il periodo di validità dell'esenzione, la riduzione dell'assegnazione gratuita delle quote a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE non si applica agli impianti contemplati da tale direttiva per la quota della loro produzione coperta dalle merci esentate. A tali impianti non è impedito di ricevere, se del caso, una compensazione per i costi delle emissioni indirette.

7. La modifica assume la forma di una nota a piè di pagina inserita in corrispondenza delle merci pertinenti di cui all'allegato I. La nota a piè di pagina indica che il CBAM non si applica alle merci in questione e specifica l'anno o gli anni dell'esenzione. Le merci non possono essere esentate per più di due anni a motivo delle stesse circostanze gravi e impreviste. Al termine del periodo di esenzione, la Commissione provvede a sopprimere la nota a piè di pagina e a pubblicare tempestivamente le informazioni relative alla soppressione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
8. Le merci importate che beneficiano dell'esenzione temporanea sono esentate dagli obblighi derivanti dal presente regolamento. I certificati CBAM acquistati a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, per le merci che beneficiano dell'esenzione temporanea possono essere riacquistati a norma dell'articolo 23, paragrafo 1. Tuttavia, il limite di cui all'articolo 23, paragrafo 2, non si applica a tali certificati CBAM. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano ulteriormente l'applicazione dell'esenzione temporanea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento.
9. Prima della scadenza di un atto delegato adottato ai sensi del presente articolo, la Commissione può presentare una proposta legislativa per modificare il presente regolamento ed eliminare determinate merci dall'allegato I.";

18) l'articolo 28 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 paragrafi 10 e 11, all'articolo 2 bis, paragrafo 3, all'articolo 6 paragrafo 7, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafi 5 bis e 6, all'articolo 27, paragrafo 6, e all'articolo 27 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 2 bis, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 7, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafi 5 bis e 6, all'articolo 27, paragrafo 6, e all'articolo 27 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.";

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafi 5 bis e 6, dell'articolo 27, paragrafo 6, e dell'articolo 27 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

19) è inserito l'articolo 28 bis seguente:

*"Articolo 28 bis*

*Procedura d'urgenza*

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 7. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.";

20) l'articolo 30 è così modificato:

- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Almeno un anno prima della fine del periodo transitorio e almeno una volta all'anno a decorrere dal 1° gennaio 2028, la Commissione, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che individua i prodotti a valle della catena del valore delle merci elencate nell'allegato I di cui raccomanda l'inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento. A tal fine, la Commissione elabora tempestivamente una metodologia che dovrebbe basarsi, tra l'altro, sulla pertinenza in termini di emissioni cumulate di gas a effetto serra e rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nonché di sostituibilità delle merci, e dovrebbe tenere conto del ruolo cruciale e strategico della merce nella transizione ecologica ed energetica.";

b) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro il 1° gennaio 2028, e successivamente ogni due anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sul funzionamento del CBAM. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa o da atti di esecuzione o delegati adottati a norma del presente regolamento. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) una valutazione dell'impatto del CBAM su:
  - i) la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, anche in relazione alle esportazioni;
  - ii) i settori interessati;
  - iii) il mercato interno e l'impatto economico e territoriale in tutta l'Unione;
  - iv) l'inflazione e il prezzo dei prodotti di base e la disponibilità delle materie prime;
  - v) l'effetto sui settori industriali che utilizzano le merci elencate nell'allegato I;
  - vi) il commercio internazionale, compreso il rimescolamento delle risorse; nonché
  - vii) i paesi meno sviluppati;

- b) una valutazione di quanto segue:
- i) il sistema di governance, compresa una valutazione dell'attuazione e dell'amministrazione delle garanzie e dell'autorizzazione dei dichiaranti CBAM da parte di Stati membri;
  - ii) l'ambito di applicazione del presente regolamento, compresa la possibilità di estenderlo ad altre merci a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
  - ii bis) l'idoneità degli atti di esecuzione e degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento;
  - ii ter) l'idoneità dei metodi per stabilire i valori predefiniti e la maggiorazione applicata a essi;
  - iii) le pratiche di elusione;
  - iv) l'applicazione di sanzioni negli Stati membri;
  - v) l'applicazione della soglia unica basata sulla massa, compresa la possibilità di aumentare tale soglia e di introdurre una soglia supplementare basata sulle spedizioni;
  - vi) il potenziale utilizzo di valori predefiniti in tempo reale per l'energia elettrica;
  - vii) l'impatto dell'attribuzione delle emissioni ai rottami pre-consumo come precursori sull'efficacia del CBAM nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché l'impatto sulla disponibilità di rottami e sulle pratiche di riciclaggio nell'UE e a livello mondiale;
- c) i risultati delle indagini e delle sanzioni imposte;
- d) informazioni aggregate sull'intensità delle emissioni per ciascun paese d'origine con riferimento alle merci elencate nell'allegato I.";

- 21) l'allegato I è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
- 22) l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;
- 23) nell'allegato VI, il punto 2 è così modificato:
- a) le lettere da g) a j) sono soppresse;
- b) è inserita la seguente lettera k bis):
- "k bis) la composizione materiale di ciascuna merce a valle;"
- 24) è aggiunto un nuovo allegato VIII il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento.

## *Articolo 2*

### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 1 e 6 dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 6, lettera a), l'articolo 1, paragrafo 8, lettere a), b) e c), l'articolo 1, paragrafi 21, 23 e 24, e l'allegato II, punto 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente / La presidente*

*Il presidente*

L'allegato I è così modificato:

- 1) nel punto 2) la tabella "Ghisa, ferro e acciaio" è sostituita dalla seguente:

**"[Ghisa, ferro e acciaio**

Codice NC	Gas a effetto serra
72 — Ghisa, ferro e acciaio	Biossido di carbonio
esclusi:	
7202 21 00, 7202 29 — Ferrosilicio	
7202 30 00 — Ferro-silico-manganese	
7202 50 00 — Ferro-silico-cromo	
7202 70 00 — Ferro-molibdeno	
7202 80 00 — Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	
7202 91 00 — Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	

7202 92 00 — Ferro- vanadio	
7202 93 00 — Ferro- niobio	
7202 99 — Altri:	
7202 99 10 — Ferro- fosforo	
7202 99 30 — Ferro- silico-magnesio	
7202 99 80 — Altri	
7204 — Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio	

2601 12 00 — Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle pirite di ferro arrostate (ceneri di pirite)	Biossido di carbonio
7301 — Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7302 — Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Biossido di carbonio
7303 00 — Tubi e profilati cavi, di ghisa	Biossido di carbonio
7304 — Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Biossido di carbonio

7305 — Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7306 — Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7307 — Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio

<p>7308 — Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni</p>	<p>Biossido di carbonio</p>
<p>7309 00 — Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo</p>	<p>Biossido di carbonio</p>

7310 — Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	Biossido di carbonio
7311 00 — Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio
7312 10 — Trefoli, cavi e funi, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7314 39 00 — Altre griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, saldati nei punti di incontro	Biossido di carbonio
7318 — Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio

7320 20 89 — Altre molle a elica, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7320 90 90 — Altre molle o foglie di molle, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7323 94 00 — Oggetti per uso domestico, e loro parti, di ferro (non ghisa) o di acciaio, smaltati	Biossido di carbonio
7323 99 00 — Altri oggetti per uso domestico, e loro parti	Biossido di carbonio
7325 — Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio
7326 — Altri lavori di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio

2) è aggiunta la tabella seguente:

**"[Prodotti in lega di metallo**

Codice NC	Gas a effetto serra
7314 31 00 — Altre griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio saldati nei punti di incontro, zincate	Biossido di carbonio
7314 41 00 — Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio non saldati nei punti di incontro, zincate	Biossido di carbonio
7314 49 00 — Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio non saldati nei punti di incontro (escl. quelle zincate o ricoperte di materie plastiche)	Biossido di carbonio
7317 00 — Chiodi, punte, puntine da disegno, rampini, graffette (diverse da quelle della voce 8305) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame	Biossido di carbonio

ex 7415 10 00 — Chiodi, punte, puntine da disegno, punti metallici e articoli simili, di rame o di ferro o di acciaio, con capocchia di rame, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio
ex 8302 42 00 — Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni, per mobili, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8302 49 00 — Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8309 90 90 — Altri turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura (compresi tappi a vite e tappi versatori, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli ed altri accessori per imballaggio, di metalli comuni), contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

<p>8408 20 10 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motori di cilindrata inferiore a 2 500 cm<sup>3</sup>, degli autoveicoli della voce 8705</p>	<p>Bioossido di carbonio e perfluorocarburi</p>
<p>8408 20 51 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per i veicoli del capitolo 87, di potenza inferiore o uguale a 50 kW</p>	<p>Bioossido di carbonio e perfluorocarburi</p>
<p>8408 20 55 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per i veicoli del capitolo 87, di potenza superiore a 50 kW ma non superiore a 100 kW</p>	<p>Bioossido di carbonio e perfluorocarburi</p>

8408 20 57 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per i veicoli del capitolo 87, di potenza superiore a 100 kW ma non superiore a 200 kW	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8408 20 99 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per i veicoli del capitolo 87, di potenza superiore a 200 kW	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8408 90 65 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza superiore a 200 kW ma non superiore a 300 kW	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8408 90 67 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza superiore a 300 kW ma non superiore a 500 kW	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8413 30 — Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8413 70 35 — Altre pompe centrifughe con bocca di mandata di diametro non superiore a 15 mm	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8416 10 — Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8416 20 — Altri bruciatori, compresi i bruciatori misti	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8416 90 00 — Parti di bruciatori, focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8418 10 — Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli o di cassette esterne separati o di una combinazione di tali elementi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8418 99 90 — Parti di macchine e apparecchi per la produzione del freddo e di pompe di calore, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8419 89 10 — Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8419 89 98 — Altri apparecchi e dispositivi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8419 90 85 — Parti di apparecchi, dispositivi o strumenti di laboratorio, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8420 91 — Cilindri per calandre e laminatoi (escl. quelli per i metalli o per il vetro)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8421 23 00 — Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori a combustione interna, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8424 30 — Macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8424 82 10 — Apparecchi meccanici per annaffiare, per l'agricoltura o l'orticoltura, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8424 89 — Altri apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8424 90 — Parti di apparecchi meccanici, estintori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, di macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8425 31 00 — Verricelli e argani a motore elettrico	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8425 39 00 — Altri verricelli e argani	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8425 42 00 — Altre binde e martinetti idraulici, del tipo utilizzato per sollevare veicoli	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8426 19 00 — Altri ponti e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte e gru a portale mobile	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8426 99 00 — Altre bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelligru	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8427 90 00 — Altri carrelli, muniti di un dispositivo di sollevamento (non semoventi)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8428 20 — Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8428 33 00 — Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, a nastro o a cinghia	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8428 39 90 — Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, elevatori	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8428 70 00 — Robot industriali	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8428 90 — Altre macchine di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico, non nominate né comprese altrove	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8430 61 00 — Macchine, apparecchi o strumenti per comprimere o per rendere compatto il terreno, non semoventi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8430 69 00 — Altre macchine e apparecchi, non semoventi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8431 10 00 — Parti di macchine o apparecchi della voce 8425 (paranchi, verricelli, argani (escl. montacarichi), binde, martinetti e cricchi), contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8431 20 00 — Parti di macchine o apparecchi della voce 8427 (carrelli-stivatori e altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento), contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8431 31 00 — Parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8431 39 00 — Altre parti di macchine o apparecchi della voce 8428, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8431 49 — Altre parti di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8432 80 00 — Parti di macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura o la silvicoltura per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8432 90 00 — Parti di macchine, apparecchi e congegni per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, per la preparazione o la lavorazione del suolo	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8450 11 — Macchine per lavare la biancheria, completamente automatiche, per uso domestico o professionale	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8450 12 00 — Altre macchine per lavare la biancheria, per uso domestico o professionale, con idroestrattore centrifugo incorporato	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8450 19 00 — Altre macchine per lavare la biancheria, per uso domestico o professionale, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8451 21 00 — Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8454 10 00 — Convertitori per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8454 20 00 — Lingottiere e secchie di colata, nonché lingottiere per fonderie, acciaierie o altri stabilimenti metallurgici	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8454 30 — Macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8464 10 00 — Macchine per segare	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8464 90 00 — Altre macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8474 10 00 — Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8474 20 00 — Macchine e apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8474 39 00 — Altre macchine e apparecchi per mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8479 10 00 — Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8480 50 00 — Forme per vetro, contenenti ferro	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8501 32 00 — Motori a corrente continua e generatori a corrente continua di potenza superiore a 750 W e inferiore o uguale a 75 kW (esclusi i generatori fotovoltaici)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8501 53 81 — Motori a corrente alternata, polifase, di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8504 31 80 — Altri trasformatori, di potenza inferiore o uguale a 1 kVA	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8504 33 00 — Altri trasformatori, di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8504 50 00 — Bobine di autoinduzione, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8515 39 90 — Altre macchine e apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8544 11 10 — Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di rame, smaltati o laccati, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8544 11 90 — Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di rame, isolati (escl. smaltati o laccati), contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8544 19 00 — Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di materie diverse dal rame, isolati, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8544 49 20 — Conduttori elettrici, per tensioni $\leq 80$ V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8544 49 91 — Fili e cavi elettrici, per tensioni $\leq 1\ 000$ V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, con diametro dei singoli fili $> 0,51$ mm, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

<p>ex 8544 49 93 — Conduttori elettrici, per tensioni <math>\leq 80</math> V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. (escl. fili per avvolgimenti, conduttori coassiali, serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto e fili e cavi elettrici con diametro dei singoli fili <math>&gt; 0,51</math> mm), contenenti acciaio o alluminio</p>	<p>Biossido di carbonio e perfluorocarburi</p>
<p>ex 8544 49 95 — Conduttori elettrici, per tensioni <math>&gt; 80</math> V ma <math>\leq 1\ 000</math> V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. (escl. fili per avvolgimenti, conduttori coassiali, serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto e fili e cavi elettrici con diametro dei singoli fili <math>&gt; 0,51</math> mm), contenenti acciaio o alluminio</p>	<p>Biossido di carbonio e perfluorocarburi</p>

<p>ex 8544 49 99 — Conduttori elettrici, per tensione di 1 000 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. (escl. fili per avvolgimenti, conduttori coassiali, serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto e fili e cavi elettrici con diametro dei singoli fili &gt; 0,51 mm), contenenti acciaio o alluminio</p>	<p>Biossido di carbonio e perfluorocarburi</p>
<p>ex 8544 60 10 — Conduttori elettrici, per tensioni &gt; 1 000 V, isolati, con conduttori di rame, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio</p>	<p>Biossido di carbonio e perfluorocarburi</p>
<p>ex 8544 60 90 — Conduttori elettrici, per tensioni &gt; 1 000 V, isolati, con conduttori di materiale diverso dal rame, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio</p>	<p>Biossido di carbonio e perfluorocarburi</p>
<p>ex 8704 21 — Veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 5 tonnellate, esclusi i veicoli delle voci 8704 21 39 e 8704 21 99</p>	<p>Biossido di carbonio e perfluorocarburi</p>

ex 8704 22 — Veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate ma inferiore o uguale a 20 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 22 99	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8704 23 10 — Veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 23 99	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8704 31 — Veicoli a motore unicamente con motore a combustione interna con accensione a scintilla, di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 5 tonnellate, esclusi i veicoli delle voci 8704 31 39 e 8704 31 99	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8704 32 10 — Veicoli a motore unicamente con motore a combustione interna con accensione a scintilla, di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 32 99	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

<p>ex 8704 41 — Veicoli a motore, azionati da motore a combustione interna con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione, di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 5 tonnellate, esclusi i veicoli delle voci 8704 41 39 e 8704 41 99</p>	<p>Biossido di carbonio e perfluorocarburi</p>
<p>ex 8704 42 — Veicoli a motore, azionati da motore a combustione interna con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione, di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate ma inferiore o uguale a 20 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 42 99</p>	<p>Biossido di carbonio e perfluorocarburi</p>
<p>ex 8704 43 — Veicoli a motore, azionati da motore a combustione interna con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione, di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 43 99</p>	<p>Biossido di carbonio e perfluorocarburi</p>

8704 60 00 — Autoveicoli per il trasporto di merci, con propulsione unicamente a motore elettrico	Bioossido di carbonio e perfluorocarburi
8704 90 00 — Altri autoveicoli per il trasporto di merci	Bioossido di carbonio e perfluorocarburi
8706 00 — Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore	Bioossido di carbonio e perfluorocarburi
8707 10 — Carrozzerie degli autoveicoli della voce 8703	Bioossido di carbonio e perfluorocarburi
8708 40 — Moltiplicatori e variatori di velocità, e loro parti, degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705	Bioossido di carbonio e perfluorocarburi
8708 70 — Ruote, loro parti e accessori, degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705	Bioossido di carbonio e perfluorocarburi
8708 80 — Sistemi di sospensione e loro parti, compresi gli ammortizzatori di sospensione, degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705	Bioossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8708 91 — Radiatori e loro parti destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8716 80 00 — Altri veicoli a mano	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8716 90 90 — Altre parti di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
9018 32 10 — Aghi tubolari di metallo	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 9018 90 75 — Apparecchi per la stimolazione nervosa, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 9018 90 84 — Altri strumenti e apparecchi, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 9027 10 90 — Analizzatori di gas o di fumi, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

9401 79 00 — Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
9403 10 — Mobili metallici per ufficio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 9403 20 — Altri mobili metallici, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 9406 90 90 — Costruzioni prefabbricate, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

**NOTA 1: i seguenti codici NC sono integrati nell'allegato I supra.**

73129000	Trecce, brache ed articoli simili, di ferro o di acciaio (escl. articoli isolati per l'elettricità)
73141200	Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile
73142010	Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, le cui maglie hanno una superficie $\geq 100 \text{ cm}^2$ , di fili nervati di ferro o di acciaio, di sezione trasversale massima $\geq 3 \text{ mm}$
73142090	Griglie e reti, saldate nei punti di incontro, le cui maglie hanno una superficie $\geq 100 \text{ cm}^2$ , di filo di ferro o di acciaio, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale del materiale costitutivo $\geq 3 \text{ mm}$ (escl. di filo nervato)
73144200	Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio non saldati nei punti di incontro, ricoperte di materie plastiche
73145000	Lamiere e lastre, incise o stirate, di ferro o di acciaio
73201011	Molle a balestra paraboliche e loro foglie, di ferro o di acciaio
73201019	Molle a balestra e loro foglie, di ferro o di acciaio, formate a caldo (escl. paraboliche)
73201090	Molle a balestra e loro foglie, di ferro o di acciaio (escl. formate a caldo)

73202020	Molle ad elica, di ferro o di acciaio, formate a caldo (escl. molle a spirali piatte, molle per orologeria, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17)
73202081	Molle di compressione, di ferro o di acciaio
73202085	Molle di trazione, di ferro o di acciaio
73209010	Molle a spirali piatte, di ferro o di acciaio
73209030	Molle a forma di dischi, di ferro o di acciaio
73239300	Oggetti per uso domestico e loro parti, di acciaio inossidabile (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; oggetti di coltelleria, cucchiari, mestoli, forchette, ecc. delle voci da 8211 a 8215; oggetti ornamentali; oggetti di igiene o da toeletta)
83021000	Cerniere di ogni specie, di metalli comuni
83023000	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, di metalli comuni, per autoveicoli (escl. cerniere e rotelle)
83024110	Guarnizioni e ferramenta, di metalli comuni, per porte (escl. serrature con chiavi e cerniere)
83024150	Guarnizioni e ferramenta, di metalli comuni, per finestre e porte-finestre (escl. serrature con chiavi e cerniere)

83024190	Guarnizioni e ferramenta, di metalli comuni, per edifici (escl. per porte, finestre e porte-finestre nonché serrature con chiavi e cerniere)
83026000	Congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni
83091000	Tappi a corona, di metalli comuni
83099010	Capsule di piombo, per bottiglie; capsule di alluminio, di diametro > 21 mm, per bottiglie (escl. tappi a corona)
84073410	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), di cilindrata > 1 000 cm <sup>3</sup> , destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motori di cilindrata < 2 800 cm <sup>3</sup> e degli autoveicoli della voce 8705
84073491	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), dei tipi utilizzati per i veicoli del capitolo 87, nuovi, di cilindrata ≤ 1 500 cm <sup>3</sup> ma > 1 000 cm <sup>3</sup> (escl. i motori della sottovoce 8407 34 10)

84073499	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), dei tipi utilizzati per i veicoli del capitolo 87, nuovi, di cilindrata > 1 500 cm <sup>3</sup> (escl. quelli destinati all'industria del montaggio dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motori di cilindrata < 2 800 cm <sup>3</sup> e degli autoveicoli della voce 8705)
84082031	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) per trattori agricoli o forestali a ruote, di potenza <= 50 kW
84082035	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) per trattori agricoli o forestali a ruote, di potenza > 50 kW ma <= 100 kW
84082037	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) per trattori agricoli o forestali a ruote, di potenza > 100 kW
84182110	Frigoriferi per uso domestico, a compressione, di capacità > 340 l
84182151	Frigoriferi per uso domestico, a compressione, tipo tavolo
84182159	Frigoriferi per uso domestico, a compressione, da incassare
84182191	Frigoriferi per uso domestico, a compressione, di capacità <= 250 l (escl. quelli tipo tavolo e quelli da incassare)

84182199	Frigoriferi per uso domestico, a compressione, di capacità > 250 l ma ≤ 340 l (escl. quelli tipo tavolo e quelli da incassare)
84182900	Frigoriferi per uso domestico ad assorbimento
84185090	Mobili frigoriferi con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati (escl. combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori, muniti di sportelli o di cassette esterne separati o di una combinazione di tali elementi, frigoriferi per uso domestico, mobili-vetrine e mobili-banchi refrigerati)
84189910	Evaporatori e condensatori per la produzione del freddo (escl. per frigoriferi per uso domestico)
84191100	Scaldacqua a riscaldamento immediato, a gas (escl. caldaie o scaldacqua per il riscaldamento centrale)
84191200	Scaldacqua solari
84191900	Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. quelli a riscaldamento immediato a gas, gli scaldacqua solari e le caldaie o gli scaldacqua per il riscaldamento centrale)
84198180	Apparecchi e dispositivi per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti (escl. macchine ed apparecchi per la preparazione di bevande calde ed apparecchi domestici)

84213925	Apparecchi per filtrare o depurare l'aria (escl. filtri d'immissione dell'aria per motori a combustione interna e quelli con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno $\leq 1,3$ cm)
84213935	Apparecchi per filtrare o depurare gas diversi dall'aria mediante processo catalitico (escl. quelli con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno $\leq 1,3$ cm e convertitori catalitici per i gas di scarico dei motori a combustione interna)
84219910	Parti di macchine ed apparecchi delle sottovoci 8421 29 20 o 8421 39 15, n.n.a.
84219990	Parti di macchine e apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas, n.n.a.
84241000	Estintori, anche carichi
84244100	Irroratrici nebulizzatrici per l'agricoltura e l'orticoltura, portatili
84248290	Apparecchi meccanici per l'agricoltura o l'orticoltura, anche azionati a mano, per spruzzare o cospargere materie liquide o in polvere (escl. irroratrici nebulizzatrici e apparecchi per annaffiare)

84261100	Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi
84262000	Gru a torre
84263000	Gru a portale
84264100	Macchine e apparecchi sollevatori semoventi, su pneumatici (escl. autogru, gru a portale mobile su gomme o pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers")
84264900	Macchine e apparecchi sollevatori semoventi (escl. quelli su gomme o pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers")
84269110	Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo
84269190	Macchine ed apparecchi sollevatori costruiti per essere montati su un veicolo stradale (escl. gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo)
84271010	Carrelli semoventi a motore elettrico, muniti di un dispositivo di sollevamento, che sollevano ad un'altezza $\geq 1$ m
84271090	Carrelli semoventi a motore elettrico, muniti di un dispositivo di sollevamento, che sollevano ad un'altezza $< 1$ m
84272011	Carrelli-stivatori semoventi per ogni terreno che sollevano ad un'altezza $\geq 1$ m

84272019	Carrelli semoventi a motore non elettrico (escl. i carrelli-stivatori semoventi per ogni terreno), che sollevano ad un'altezza di $\geq 1$ m
84272090	Carrelli semoventi a motore non elettrico, che sollevano ad un'altezza $< 1$ m
84281020	Ascensori e montacarichi, elettrici
84281080	Ascensori e montacarichi, non elettrici
84283200	Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci o materiali, a benna (escl. quelli per lavori sotterranei)
84283920	Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli
84314100	Tazze, benne, benne bivalve (benne cariatrici), pale, tenaglie e pinze, per macchine e apparecchi delle voci 8426, 8429 e 8430
84314300	Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49, n.n.a.
84509000	Parti di macchine per lavare la biancheria, n.n.a.
84549000	Parti di convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie, n.n.a.
84749010	Parti di macchine ed apparecchi della voce 8474, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

84749090	Parti di macchine ed apparecchi della voce 8474, (escl. quelle di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)
84799015	Parti di macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati
84799020	Parti di macchine ed apparecchi con una funzione specifica, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.
84799070	Parti di macchine ed apparecchi con una funzione specifica, n.n.a. (escl. di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)
84804900	Forme per metalli o carburi metallici (escl. quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro, forme per formatrici di righe o per formare a iniezione o per compressione e lingottiere)
84807100	Forme per gomma o materie plastiche a iniezione o per compressione
85011010	Motori sincroni di potenza $\leq 18$ W
85011091	Motori universali di potenza $\leq 37,5$ W
85011093	Motori a corrente alternata di potenza $\leq 37,5$ W (escl. i motori sincroni di potenza $\leq 18$ W)
85011099	Motori a corrente continua di potenza $\leq 37,5$ W
85013100	Motori a corrente continua di potenza $> 37,5$ W ma $\leq 750$ W e generatori a corrente continua di potenza $\leq 750$ W (escl. generatori fotovoltaici)

85014020	Motori a corrente alternata monofase, di potenza > 37,5 W ma <= 750 W
85015220	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 750 W ma <= 7,5 kW
85015290	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 37 kW ma <= 75 kW
85015350	Motori di trazione a corrente alternata polifase, di potenza > 75 kW
85015394	Motori a corrente alternata polifase, di potenza > 375 kW ma <= 750 kW (escl. i motori di trazione)
85015399	Motori a corrente alternata polifase, di potenza > 750 kW (escl. i motori di trazione)
85016120	Generatori a corrente alternata (alternatori), di potenza <= 7,5 kVA (escl. generatori fotovoltaici)
85016180	Generatori a corrente alternata (alternatori), di potenza > 7,5 kVA ma <= 75 kVA (escl. generatori fotovoltaici)
85041020	Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore
85042100	Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza <= 650 kVA
85042210	Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza > 650 kVA ma <= 1 600 kVA

85042290	Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza compresa tra > 1600 kVA e <= 10 000 kVA
85043121	Trasformatori di misura per tensioni, di potenza <= 1 kVA
85043129	Trasformatori di misura, di potenza <= 1 kVA (escl. quelli per tensioni)
85043200	Trasformatori di potenza > 1 kVA ma <= 16 kVA (escl. quelli con dielettrico liquido)
85043400	Trasformatori di potenza > 500 kVA (escl. quelli con dielettrico liquido)
85044083	Raddrizzatori
85049011	Nuclei di ferrite per trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione
85049013	Laminazioni e nuclei di acciaio, anche impilati o arrotolati, per trasformatori e bobine di reattanza e di autoinduzione
85049017	Parti di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione, n.n.a. (esclusi nuclei di ferrite e laminazioni e nuclei di acciaio)

87081010	Paraurti e loro parti, destinati all'industria del montaggio di autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, di autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata $\leq 2\,500\text{ cm}^3$ o con accensione a scintilla di cilindrata $\leq 2\,800\text{ cm}^3$ , e di autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.
87081090	Paraurti e loro parti, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 10 10)
87082210	Parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata $\leq 2\,500\text{ cm}^3$ o con accensione a scintilla di cilindrata $\leq 2\,800\text{ cm}^3$ , degli autoveicoli della voce 8705

87082290	Parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (escl. quelli destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata $\leq 2\,500\text{ cm}^3$ o con accensione a scintilla di cilindrata $\leq 2\,800\text{ cm}^3$ , degli autoveicoli della voce 8705)
87082910	Parti e accessori destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori, degli autoveicoli da turismo e dei veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, dei veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata $\leq 2\,500\text{ cm}^3$ o con accensione a scintilla di cilindrata $\leq 2\,800\text{ cm}^3$ , degli autoveicoli per usi speciali della voce 8705 (escl. paraurti, cinture di sicurezza, parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini)

87082990	Parti e accessori destinati all'industria del montaggio: di trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (escl. paraurti, cinture di sicurezza, parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini e parti ed accessori destinati all'industria del montaggio di autoveicoli della sottovoce 8708 29 10)
87083010	Freni e servofreni e loro parti, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori, degli autoveicoli da turismo e dei veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, dei veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata $\leq 2\,500\text{ cm}^3$ o con accensione a scintilla di cilindrata $\leq 2\,800\text{ cm}^3$ , e degli autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.
87083091	Parti per freni a dischi, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 30 10)

87083099	Freni e servofreni e loro parti, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 30 10 e ai freni a disco)
87085020	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori, degli autoveicoli da turismo e dei veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, dei veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata $\leq 2\,500\text{ cm}^3$ o con accensione a scintilla di cilindrata $\leq 2\,800\text{ cm}^3$ , e degli autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.
87085035	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (esclusi quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 50 20)

87085055	Parti per ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e per assi portanti, di acciaio stampato, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 50 20)
87085091	Parti per assi portanti, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 50 20 e quelle di acciaio stampato)
87085099	Parti per ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 50 20, per assi portanti e di acciaio stampato)

87089220	<p>Silenziatori e tubi di scappamento e loro parti, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori, degli autoveicoli da turismo e dei veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, dei veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata <math>\leq 2\,500\text{ cm}^3</math> o con accensione a scintilla di cilindrata <math>\leq 2\,800\text{ cm}^3</math>, e degli autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.</p>
87089235	<p>Silenziatori e tubi di scappamento, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 92 20)</p>
87089291	<p>Parti per silenzianti e tubi di scappamento, di acciaio stampato, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 92 20)</p>

87089299	Parti per silenziatori e tubi di scappamento, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 92 20 e quelle di acciaio stampato)
87089310	Frizioni e loro parti, destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori, degli autoveicoli da turismo e dei veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, dei veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata $\leq 2\,500\text{ cm}^3$ o con accensione a scintilla di cilindrata $\leq 2\,800\text{ cm}^3$ , e degli autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.
87089390	Frizioni e loro parti, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 93 10)

87089420	Volanti, colonne di guida (piantoni), scatole dello sterzo e loro parti destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli da turismo e dei veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, dei veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata $\leq 2\,500\text{ cm}^3$ o con accensione a scintilla di cilindrata $\leq 2\,800\text{ cm}^3$ , e degli autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.
87089435	Volanti, colonne di guida (piantoni), scatole dello sterzo, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (esclusi quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 94 20)
87089491	Parti di volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo, di acciaio stampato, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 94 20)

87089499	Parti di volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708 94 20 e quelle di acciaio stampato)
87089910	Parti e accessori destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori, degli autoveicoli da turismo e dei veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, dei veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata $\leq 2\,500\text{ cm}^3$ o con accensione a scintilla di cilindrata $\leq 2\,800\text{ cm}^3$ , e degli autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.
87089993	Parti e accessori, di acciaio stampato, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a.

87089997	Parti e accessori di trattori, di autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, di autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, di autoveicoli per il trasporto di merci e di autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelli di acciaio stampato)
87161092	Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte, di peso $\leq 1\ 600$ kg
87161098	Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte, di peso $> 1\ 600$ kg
87163100	Cisterne in forma di rimorchi e semirimorchi, non costruiti per circolare su rotaie
87163910	Rimorchi e semirimorchi, non costruiti per circolare su rotaie, per il trasporto di prodotti a forte radioattività [Euratom]
87163930	Semirimorchi per il trasporto di merci, nuovi (escl. semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli, cisterne in forma di semirimorchi, nonché semirimorchi non costruiti per circolare su rotaie, per il trasporto di prodotti a forte radioattività [Euratom])
87163950	Rimorchi per il trasporto di merci, nuovi (escl. rimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli, cisterne in forma di rimorchi, nonché rimorchi costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)

87164000	Rimorchi e semirimorchi, non costruiti per circolare su rotaie (escl. rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci e rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte)
87169010	Telai di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli senza meccanismo di propulsione, n.n.a.
87169030	Carrozzerie di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli senza meccanismo di propulsione, n.n.a.
87169050	Assi di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli senza meccanismo di propulsione, n.n.a.
94012000	Mobili per sedersi per autoveicoli
94039910	Parti di mobili, di metallo, n.n.a. (escl. quelle di mobili per sedersi o di mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria)
94062000	Unità di costruzione modulari, in acciaio
94069010	Case mobili su ruote
94069031	Serre prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate, esclusivamente o principalmente di ferro o di acciaio
94069038	Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate, esclusivamente o principalmente di ferro o di acciaio (escl. case mobili su ruote, serre o unità di costruzione modulari)
82021000	Seghe a mano, con parte operante di metalli comuni (escl. seghe a motore)

82023100	Lame di seghe circolari, incl. le frese-seghe, di metalli comuni, con parte operante di acciaio
82024000	Catene di seghe dette "taglianti", di metalli comuni
82029920	Lame di seghe, incl. lame non dentate per segare, di metalli comuni, per la lavorazione dei metalli (escl. lame di seghe a nastro, catene di seghe dette "taglianti" e lame di seghe circolari o diritte)
82029980	Lame di seghe, incl. lame non dentate per segare, di metalli comuni, per la lavorazione di materiali diversi dai metalli (escl. lame di seghe a nastro, catene di seghe dette "taglianti" e lame di seghe circolari)
84021910	Caldaie a tubi da fumo (escl. caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre anche vapore a bassa pressione)
84021990	Caldaie a vapore, incl. le caldaie miste (escl. caldaie a tubi d'acqua, caldaie a tubi da fumo e caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre anche vapore a bassa pressione)
84022000	Caldaie dette "ad acqua surriscaldata"
84029000	Parti di caldaie a vapore e caldaie dette "ad acqua surriscaldata", n.n.a.
84031010	Caldaie per il riscaldamento centrale, non elettriche, di ghisa (escl. caldaie a vapore e caldaie dette "ad acqua surriscaldata" della voce 8402)

84031090	Caldaie per il riscaldamento centrale, non elettriche (escl. caldaie di ghisa e a vapore e caldaie dette "ad acqua surriscaldata" della voce 8402)
84039010	Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa, n.n.a.
84039090	Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, n.n.a.
84061000	Turbine a vapore per la propulsione di navi
84068100	Turbine a vapore, di potenza > 40 MW (escl. quelle per la propulsione di navi)
84068200	Turbine a vapore, di potenza <= 40 MW (escl. quelle per la propulsione di navi)
84069010	Pale, palette, alette e rotori, di turbine
84069090	Parti di turbine a vapore, n.n.a. (escl. pale, palette, alette e rotori)
84109000	Parti di turbine e ruote idrauliche (incl. regolatori)
84118100	Turbine a gas, di potenza <= 5 000 kW (escl. turboreattori e turbopropulsori)
84118220	Turbine a gas, di potenza > 5 000 kW ma <= 20 000 kW (escl. turboreattori e turbopropulsori)
84118260	Turbine a gas, di potenza > 20 000 kW ma <= 50 000 kW (escl. turboreattori e turbopropulsori)

84118280	Turbine a gas, di potenza > 50 000 kW (escl. turboreattori e turbopropulsori)
84119100	Parti di turboreattori o di turbopropulsori, n.n.a.
84119900	Parti di turbine a gas, n.n.a.
84178030	Forni per la cottura di prodotti ceramici
84178050	Forni per la cottura del cemento, del vetro o di prodotti chimici
84178070	Forni industriali o per laboratori, incl. gli inceneritori, non elettrici (escl. forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli, forni per i prodotti della panetteria e della pasticceria, forni per la cottura di prodotti ceramici, forni per la cottura del cemento, del vetro o di prodotti chimici, forni per essiccazione e forni per processi di cracking)
84179000	Parti di forni industriali o per laboratori, non elettrici, incl. gli inceneritori, n.n.a.
84183020	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità <= 400 l
84183080	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità > 400 l ma <= 800 l
84184020	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità <= 250 l
84184080	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità > 250 l ma <= 900 l

84185019	Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi, con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati (escl. per prodotti congelati)
84186100	Pompe di calore (escl. macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415)
84186900	Materiale, macchine e apparecchi per la produzione del freddo (escl. mobili attrezzati per la produzione del freddo)
84871010	Eliche per navi e loro pale, di bronzo
84871090	Eliche per navi e loro pale (escl. quelle di bronzo)
84879040	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, non destinati a un impiego particolare, di ghisa, n.n.a.
84879051	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, non destinati a un impiego particolare, di getti di acciaio, n.n.a.
84879057	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, non destinati a un impiego particolare, di ferro o di acciaio fucinati o stampati, n.n.a.
84879059	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, non destinati a un impiego particolare, di ferro o di acciaio, n.n.a. (diversi da quelli colati, fucinati o stampati)
84879090	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, non destinati ad un impiego particolare, n.n.a.
85012000	Motori universali di potenza > 37,5 W

85013300	Motori a corrente continua e generatori a corrente continua di potenza > 75 kW ma <= 375 kW (escl. i generatori fotovoltaici)
85013400	Motori a corrente continua e generatori a corrente continua di potenza > 375 kW (escl. i generatori fotovoltaici)
85014080	Motori a corrente alternata monofase, di potenza > 750 W
85015100	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 37,5 W ma <= 750 W
85015230	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 7,5 kW ma <= 37 kW
85016200	Generatori a corrente alternata (alternatori), di potenza > 75 kVA ma <= 375 kVA (escl. generatori fotovoltaici)
85016300	Generatori a corrente alternata (alternatori), di potenza > 375 kVA ma <= 750 kVA (escl. generatori fotovoltaici)
85016400	Generatori a corrente alternata (alternatori), di potenza > 750 kVA (escl. generatori fotovoltaici)
85018000	Generatori fotovoltaici a corrente alternata
85030010	Ghiere amagnetiche per motori elettrici e gruppi elettrogeni elettrici

85030020	Laminazioni e nuclei di statore e di rotore, di acciaio, anche impilati, per motori elettrici e gruppi elettrogeni elettrici
85030091	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
85030098	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a. (escl. ghiera amagnetiche, laminazioni e nuclei di statore e di rotore e di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)

**NOTA 2: i seguenti codici NC sono rimossi dall'allegato I supra.**

9018 32 10 —	Aghi tubolari di metallo
ex 9018 90 75 —	Apparecchi per la stimolazione nervosa, contenenti acciaio o alluminio
ex 9018 90 84 —	Altri strumenti e apparecchi, contenenti acciaio o alluminio

L'allegato IV è così modificato:

1) al punto 1, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) "fattore di emissione per l'energia elettrica": la media ponderata dell'intensità di CO<sub>2</sub> dell'energia elettrica prodotta all'interno di una zona geografica;

f) "accordo di acquisto di energia elettrica": un contratto in base al quale una persona si impegna ad acquistare energia elettrica direttamente da un produttore di energia elettrica e che comporta la fornitura fisica di energia elettrica;"

2) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

"Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci complesse prodotte in un determinato impianto, si applica la seguente equazione:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g + EE_{InpMat}}{AL_g}$$

dove:

- AttrEm<sub>g</sub> sono le emissioni attribuite delle merci g;
- AL<sub>g</sub> è il livello di attività delle merci (che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto), e
- EE<sub>InpMat</sub> sono le emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori) consumati nel processo di produzione. Devono essere presi in considerazione solo i materiali in entrata (precursori) elencati negli allegati I e VIII e provenienti da paesi terzi e territori non esenti a norma dell'allegato III, sezione 1. Le EE<sub>InpMat</sub> pertinenti sono calcolate come segue:

$$EE_{InpMat} = \sum_{i=1}^n M_i \cdot SEE_i$$

dove:

- $M_i$  è la massa del materiale in entrata (precursore)  $i$  utilizzato nel processo di produzione, e
- $SEE_i$  sono le emissioni incorporate specifiche del materiale in entrata (precursore)  $i$ . Per le  $SEE_i$  il gestore dell'impianto utilizza il valore delle emissioni derivanti dall'impianto in cui è stato prodotto il materiale in entrata (precursore), a condizione che i dati dell'impianto possano essere adeguatamente misurati.

Per le merci elencate nelle sezioni "ghisa, ferro e acciaio", "alluminio" e "merci in lega di metallo" dell'allegato I,  $M_i$  è invece in funzione del contenuto di materiali in entrata (precursori) nella fabbricazione delle merci.";

2 bis) il punto 4.1 è sostituito dal testo seguente:

"4.1. Valori predefiniti di cui all'articolo 7, paragrafo 2

Per ciascuna delle merci elencate nell'allegato I diverse dall'energia elettrica che hanno valori predefiniti standard, tali valori sono fissati all'intensità media delle emissioni di ciascun paese esportatore e per ciascuna di tali merci, cui va aggiunta una maggiorazione stabilita in modo proporzionale. Tale maggiorazione è determinata negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, ed è fissata a un livello adeguato per garantire l'integrità ambientale del CBAM, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni raccolte durante il periodo transitorio. Quando a un tipo di merci non possono essere applicati dati affidabili per il paese esportatore, i valori predefiniti si basano sull'intensità media delle emissioni dei 10 paesi esportatori con le intensità di emissione più elevate per cui sono disponibili dati affidabili per quel tipo di merci.

Per ciascuna delle merci elencate nell'allegato I diverse dall'energia elettrica che hanno un valore predefinito globale, tali valori sono fissati a un livello adeguato, bilanciando gli oneri amministrativi e gli obiettivi ambientali del CBAM.

La Commissione monitora i costi amministrativi dell'applicazione dei valori effettivi per le merci con un valore predefinito globale e, entro il 1° gennaio 2030, valuta, nell'ambito della sua relazione, l'equilibrio tra oneri amministrativi e obiettivi ambientali.

Il fatto che una merce abbia un valore predefinito standard o globale è determinato negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 7 gli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, sulla base del rischio di rilocazione delle emissioni di carbonio e della complessità della catena del valore della merce, nonché tenendo conto della coerenza del trattamento all'interno dei gruppi di prodotti e della difficoltà di fissare valori predefiniti specifici per paese affidabili a causa della mancanza di dati attendibili, credibili e solidi.";

3) il punto 4.2.1 è sostituito dal seguente:

"4.2.1. Valori predefiniti specifici per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo

I valori predefiniti specifici sono fissati al fattore di emissione dell'energia elettrica nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all'interno di un paese terzo, sulla base dei migliori dati a disposizione della Commissione.";

4) il punto 4.2.2 è sostituito dal seguente:

"4.2.2. Valori predefiniti alternativi

Se per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo non è disponibile un valore predefinito specifico, il valore predefinito alternativo per l'energia elettrica è fissato al fattore di emissione dell'energia elettrica nell'Unione.

Se è possibile dimostrare, sulla base di dati affidabili, che il fattore di emissione dell'energia elettrica in un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo è inferiore al valore predefinito specifico determinato dalla Commissione o inferiore al fattore di emissione dell'energia elettrica nell'Unione, per tale paese terzo, gruppo di paesi terzi o regione all'interno di un paese terzo è utilizzato un valore predefinito alternativo basato su tale fattore di emissione dell'energia elettrica.";

5) al punto 4.3, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Se un paese terzo o un gruppo di paesi terzi dimostrano alla Commissione, sulla base di dati affidabili, che il fattore medio di emissione del mix di energia elettrica o il fattore di emissione di CO<sub>2</sub> delle fonti di fissazione dei prezzi nel paese terzo o nel gruppo di paesi terzi è inferiore al valore predefinito per le emissioni indirette, per tale paese o gruppo di paesi è stabilito un valore predefinito alternativo basato su tale fattore medio di emissione del mix di energia elettrica o su tale fattore medio di emissione di CO<sub>2</sub>.";

6) il punto 5 è così modificato:

a) La lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il quantitativo di energia elettrica per il quale si richiede l'uso delle emissioni incorporate effettive è contemplato da un accordo di acquisto di energia elettrica tra l'importatore o il dichiarante CBAM autorizzato e un produttore di energia elettrica situato in un paese terzo. Sono consentiti anche gli accordi di acquisto di energia elettrica che coinvolgono intermediari, purché possa essere dimostrato un rapporto contrattuale verificabile tra il produttore di energia elettrica, gli intermediari e l'importatore o il dichiarante CBAM, in relazione all'energia elettrica per la quale è dichiarato l'uso delle emissioni effettive;"

b) la lettera b) è soppressa;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il quantitativo di energia elettrica per la quale si richiede l'uso delle emissioni incorporate effettive è stato definitivamente assegnato alla capacità di interconnessione assegnata da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione responsabili nel paese di origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese di transito, e la capacità designata e la produzione di energia elettrica da parte dell'impianto si riferiscono allo stesso periodo, che non può essere superiore a un'ora. Questo criterio non è soddisfatto nei casi in cui la capacità di trasmissione per l'importazione di energia elettrica è assegnata mediante allocazione implicita della capacità;"

d) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) il rispetto dei criteri di cui sopra è verificato da un verificatore accreditato che riceve con cadenza almeno mensile relazioni intermedie che dimostrano in che modo tali criteri sono soddisfatti."

È aggiunto il seguente allegato VIII:

*"ALLEGATO VIII*

**Elenco delle merci non CBAM e dei gas a effetto serra considerati materiali in entrata  
(precursori)**

**Ghisa, ferro e acciaio**

Codice NC	Gas a effetto serra
ex 7204 Cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati e acciaio, esclusi i rottami post-consumo	Biossido di carbonio

**Alluminio**

Codice NC	Gas a effetto serra
ex 7602 Cascami e rottami di alluminio, esclusi i rottami post-consumo	Biossido di carbonio

---